PROVINCIA DI PISTOIA

COPIA DELL'ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Atto n. 196

OGGETTO: ART. 14-QUATER COMMA 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. TERMOLAVOLIZZATORE DI MONTALE (PT) GESTITO DALLA SOCIETA' CIS SRL

L'anno duemilasette, addi quattordici del mese di Dicembre alle ore 16,40 nella sala delle adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Provinciale

Presiede il Presidente Gianfranco Venturi

All'adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

		Presenti	*Assenti*
GIANFRANCO VENTURI	Presidente	X	
GIOVANNI ROMITI	Vicepresidente		X
MAURO MARI	Assessore	X	
GIOVANNA ROCCELLA	Assessore	X	
CRISTINA DONATI	Assessore		X
LUIGI GIORGETTI	Assessore	X	
DANIELA GAI	Assessore		X
NICOLA RISALITI	Assessore	X	
FLORIANO FROSETTI	Assessore		X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rocco Lauletta

Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

DEL 14 DICEMBRE 2007 N. 196

OGGETTO: ART. 14-QUATER COMMA 3 DELLA L. 241/1990 E S.M.I. TERMOLAVOLIZZATORE DI MONTALE (PT) GESTITO DALLA SOCIETA' CIS SRL

L'Assessore Giovanni Romiti illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dal Ing. G. Aliberto Merendi

LA GIUNTA PROVINCIALE

Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;

Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica formulato dal Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente Dott. G.D Merendi, ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo

Con votazione unanime palese

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, quale parte integrante del presente atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

2) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Tutela Ambiente, per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;

3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO

Servizio Tutela dell'Ambiente

- PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE -

Oggetto: Art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. Termovalorizzatore di Montale (PT) gestito dalla società CIS S.r.l.

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 7-8-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 14-quater comma 3;

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" con il quale è stata recepita la normativa europea relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stato abrogato il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 ai sensi dell'art 19 comma 1;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTO il D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

VISTO il D.Lgs. 133/2005 " Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale";

VISTI il D.P.R. 447/98 ed il D.P.R. 440/00;

VISTA l'Ordinanza n° 1048 del 13/05/2005 rilasciata dalla Provincia di Pistoia ai sensi del D.Lgs. 22/1997 relativa all'autorizzazione alla gestione dell'impianto;

VISTA l'Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006 relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del progetto relativo al potenziamento dell'impianto e più in particolare della capacità nominale passando da 120 t/g a 150 t/g, e alla contestuale autorizzazione alla realizzazione delle opere di progetto;

VISTA la richiesta di autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società CIS S.r.l. di Montale, per il termovalorizzatore con potenzialità di 150 t/g e con i limiti emissivi stabiliti dal D.Lgs. 133/2005;

VISTA l'Ordinanza n° 2060 del 30/10/2007 avente per oggetto "Atto di conclusione del procedimento e provvedimento finale (L. 241/90 art. 14ter commi 6bis e 9). D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta CIS S.r.l., Via W. Tobagi – Montale."

CONSIDERATO che con la sopra citata Ordinanza n°2060/2007 è stato disposto quanto di seguito riportato:

1. *Di dare atto della positiva conclusione del procedimento di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14ter commi 6bis e 9 della legge 241/1990 e s.m.i per quanto attiene il rilascio dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** per l'impianto di termovalorizzazione con potenzialità nominale pari a 120 t/g. La suddetta autorizzazione verrà rilasciata con specifico atto;*
2. *Di rimettere la decisione alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997 n° 281, come previsto dall'art. 14-quater comma 3 della legge 241/90 e s.m.i., per quanto attiene il rilascio dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** per l'impianto di termovalorizzazione con potenzialità nominale pari a 150 t/g.*
3. *Di riservarsi l'adozione degli atti di propria competenza in seguito alla pronuncia di cui al precedente punto 2;*

VISTA e CONSIDERATO che con l'Ordinanza n. 2069 del 30/10/2007 avente per oggetto "D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta CIS S.r.l. per impianto di Termovalorizzazione ubicato in via W. Tobagi – Montale." questa Amministrazione ha rilasciato l'A.I.A. per l'impianto citato con potenzialità di 120 t/g e limiti emissivi indicati dal D.Lgs. 133/2005;

VISTA la nota prot. n° 138681 del 31/10/2007 con la quale il Servizio Tutela dell'Ambiente di questa Amministrazione, con specifico riferimento al disposto di cui al punto 2 della sopra citata Ordinanza n° 2060/2007 ha richiesto, ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., alla Conferenza Unificata (art. 8 D.Lgs. 281/1997) un suo pronunciamento in seguito al dissenso espresso dall'ASL 3 di Pistoia in sede di Conferenza di Servizi svoltasi in data 24/10/2007 e 25/10/2007;

VISTA la nota prot. n° 6372/2007/2.17.4.14 del 05/12/2007 (acquisita agli atti con prot. n° 151230 del 06/12/2007) con la quale la Conferenza Unificata, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha richiesto elementi integrativi;

VISTO l'Allegato tecnico a firma del Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente dal quale si evince che per l'eventuale rilascio dell'A.I.A. (autorizzazione alla gestione) al termovalorizzatore di Montale (PT), con assetto impiantistico pari a 150 t/g, risulta necessario acquisire le determinazioni della Conferenza Unificata ex art. 8 D.Lgs. 281/1997 in seguito al dissenso espresso dall'ASL 3 di Pistoia in sede di Conferenza di Servizi;

ACCERTATA la competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 60 dello Statuto vigente e del proprio regolamento;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile del Ragioniere Capo, data la natura dello stesso con il quale non si prevedono impegni di spesa;

VISTO il parer favorevole di regolarità tecnica della proposta espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, ed ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Consiglio Provinciale;

VISTO che il procedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura e che lo stesso non comporta spese dirette o indirette a carico del bilancio dell'Ente e pertanto non necessita di attestazione finanziaria;

VISTO l'art. 71 dello Statuto provinciale;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 242 del 16/07/2005, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente;

Tutto quanto sopra visto e considerato, si propone ala Giunta Provinciale di deliberare come segue:

A) Di approvare l'Allegato Tecnico a firma Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente di questa Amministrazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
B) Di rimettere la decisione alla Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997 n° 281, come previsto dall'art. 14-quater comma 3 della legge 241/90 e s.m.i., per quanto attiene il rilascio dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** per l'impianto di termovalorizzazione con potenzialità nominale pari a 150 t/g.
C) Di dare mandato al Servizio Tutela dell'Ambiente di trasmettere copia della presente deliberazione alla Conferenza Unificata con sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per opportuna conoscenza alla Regione Toscana.

Il Dirigente
Dott. For. G. Aliberto Merendi

Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372012, fax 0573/372024, e-mail l.gentilini@provincia.pistoia.it

Pistoia, 13/12/2007

Oggetto: D.Lgs. 152/2006. D.Lgs. 59/2005. Termovalorizzatore di Montale (PT) gestito dalla Società CIS S.r.l. Allegato Tecnico.

In riferimento alla nota inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 05/12/2007 prot. n° 6372/2007/2.17.4.14, acquisita agli atti di questa Amministrazione il 06/12/2007 con prot. n° 151230, siamo a riferire quanto di seguito riportato.

Con Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006 (Allegato 1) questa Amministrazione approvava, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il progetto relativo al potenziamento dell'impianto e più in particolare della capacità nominale passando da 120 t/g a 150 t/g, e autorizzava la contestuale realizzazione.

Preme specificare che la sopra citata autorizzazione faceva specifico riferimento al procedimento tecnico-amministrativo da seguire per l'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto medesimo e cioè al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ex. D.Lgs. 59/2005.

In seguito alla prescrizione di cui sopra, la ditta, poiché aveva già presentato domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 59/2005 (autorizzazione alla gestione) per l'impianto esistente (120 t/g), ha inoltrato la documentazione integrativa relativa alla configurazione di impianto potenziato (150 t/g).

Le amministrazioni interessate per il rilascio dell'A.I.A., individuate sulla base di quanto riportato all'art. 5 comma 14 e all'allegato II al D.Lgs. 59/2005, sono:
Provincia di Pistoia, ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia, ASL n° 3 Pistoia e Comune di Montale.
Ricordiamo che, nel caso specifico, le autorizzazioni sostituite dall'A.I.A. fanno riferimento agli artt. 124, 210 e 269 D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 133/2005.

Nel corso della procedura tecnico-amministrativa, questa Amministrazione ha convocato i suddetti Enti nell'apposita Conferenza di Servizi, come previsto dallo stesso art. 5, comma 10, del D.Lgs. 59/2005. Le conclusioni della Conferenza di Servizi possono essere così riassunte:

1. parere favorevole, all'unanimità, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione nella configurazione impiantistica con potenzialità pari a 120 t/g e limiti di emissione in atmosfera di cui al D.Lgs. 133/2005. Tale parere è stato formalizzato dalla Provincia di Pistoia con Ordinanza n. 2069 del 30/10/2007;
2. dissenso espresso dall'Azienda USL n° 3 di Pistoia in merito al rilascio dell'A.I.A. per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione con la potenzialità di 150 t/g e con i valori limite alle emissione in atmosfera prescritti dal D.Lgs. 133/2005, contrapponendosi al parere espresso dalla Provincia di Pistoia, da A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia e dal Comune di Montale. La parziale conclusione del procedimento in seguito al parere vincolante espresso dall'ASL 3 di Pistoia è stato formalizzato da questa Provincia con Ordinanza n° 2060 del 30/10/2007 (Allegato 2).

In merito al precedente punto 2 e richiamato il verbale della Conferenza di servizi datato 24/10/2007 (Allegato 3), è necessario precisare che l'ASL 3 di Pistoia, pur esprimendo parere favorevole alla gestione dell'impianto con la potenzialità di 150 t/g con la prescrizione: *"Ai fini dell'ottenimento da parte dell'impianto di incenerimento CIS di Montale dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 59/2005, i flussi di massa di*

emissione degli inquinanti di particolare rilevanza sanitaria segnatamente: diossine, IPA, metalli pesanti e polveri non possono superare quelle della situazione impiantistica già prevista al 28.12.2005 e che pertanto i limiti di emissione di tali inquinanti dovranno essere riformulati in base a tale vincolo", **di fatto ha espresso parere negativo alla richiesta di gestione dell'impianto con potenzialità di 150 t/g e limiti emissivi previsti dal D.Lgs.133/2005**, contrapponendosi al parere espresso dagli altri componenti.

A tale proposito si evidenzia che gli altri Enti (Provincia, ARPAT e Comune) hanno ritenuto opportuno specificare che i limiti di cui al D.Lgs. 133/2005 sono congrui al fine della tutela dell'ambiente. Infatti l'art. 1 "finalità e campo di applicazione" del D.Lgs. 133/2005 cita: *"il presente decreto si applica agli impianto di incenerimento e coincenerimento di rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevedere e ridurre per quanto possibili gli effetti negativi dell'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo delle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la salute umana che ne derivano"*. Inoltre, il D.Lgs. 133/2005 nasce dal recepimento della direttiva 2000/76/CE, senza modificare i valori limite in emissione stabiliti a livello comunitario. In nessuna delle suddette norme il valore limite di emissione è vincolato a flusso di massa né tanto meno a potenzialità di impianto.

Infine, per quanto riguarda i microinquinanti organici e inorganici, non vi sono elementi per l'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs 59/2005 e cioè l'individuazione di valori limite di emissione più restrittivi. Infatti non vi sono evidenze circa il non rispetto delle norme di qualità ambientale nell'area interessata dall'impianto tali da dover adottare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili.

Per tutto quanto sopra descritto la Provincia di Pistoia, il Dipartimento ARPAT di Pistoia e il Comune di Montale hanno espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione A.I.A. con potenzialità di 150 t/g e limiti emissivi previsti dal D.Lgs.133/2005.

Il presidente della Conferenza di Servizi, preso atto della situazione insuperabile di dissenso venutasi a creare in sede di conferenza, ha ritenuto opportuno precisare quanto di seguito riportato:
"*Il Presidente stante tutto quanto sopra riportato evidenzia che il parere dell'AUSL n° 3 è da ritenersi un dissenso espresso in Conferenza di Servizi al rilascio dell'A.I.A. con l'impianto a potenzialità 150 t/g e con i limiti emissivi ex D.Lgs. 133/2005. Pertanto ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente nei tempi e nei modi di cui al suddetto articolo.*"

In merito a quanto sopra è da rilevare che il rappresentante dell'ASL non ha replicato alle conclusioni del Presidente avvalorandone la corretta interpretazione.

Stante quanto sopra questa Amministrazione, ai fini della chiusura della procedura di A.I.A. e per il conseguente rilascio dell'autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione dell'impianto gestito dalla Soc. CIS S.r.l. di Montale (PT) con potenzialità nominale di 150 t/g, ha inoltrato la documentazione tecnica-amministrativa (nota prot. n. 138681 del 31/10/2007), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i., alla Commissione Unificata (art. 8 D.Lgs. 281/1997) per l'acquisizione delle specifiche determinazioni tali da superare il dissenso venutosi a creare in Conferenza di Servizi: **più in particolare necessita chiarire se sia possibile vincolare i valori limite alle emissioni, ai flussi di massa degli impianti di incenerimento rifiuti e quindi alla loro potenzialità, tenendo presente che così facendo si determinerebbe l'impossibilità di realizzare nuovi impianti (flusso di massa degli inquinanti ante operam pari a zero) nonché alle difficoltà connesse al potenziamento degli impianti esistenti, venendosi a creare un arbitrio dell'Amministrazione procedente in considerazione del fatto che l'attuale assetto normativo non esclude che la gestione dei rifiuti sia effettuata anche mediante l'utilizzo di processi di termovalorizzazione.**

Il Dirigente
Dott. For. G. Ariberto Merendi

ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO
Servizio tutela dell'ambiente

ORDINANZA n. 1165 **del** 11/9/2006 **Prot. n.** 86860

Oggetto:	D.Lgs. 152/2006 LR. 25/1998 **C.I.S. Consorzio Intercomunale Servizi S.p.A. di Montale.** Termovalorizzatore sito in Montale via W. Tobagi. Approvazione progetto

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare:
art. 3 comma 2,
art. 177 comma 2,
art. 264 comma 1 lettera i;

Vista la circolare della Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana n. A00-GRT-150483/124-028.001 del 24.05.06 a cui viene allegata nota n. A00GRT/149615/124.02.02 del 24.05.06 inviata dalla Direzione Generale delle politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana avente come oggetto "Entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" Allocazione delle competenze.";

Visto il Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904, la L.R. n. 91 del 11.12.1998 e la Deliberazione di CP n. 298 del 09.12.2004 per quanto attiene le autorizzazioni di tipo idraulico per le opere ricadenti nella fascia di rispetto dei dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua demaniali;

Visto il D.Lgs. 59/2005 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il D.Lgs. 133/2005 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 200/76/CE, in materia di incenerimento rifiuti";

Vista la Legge Regionale n. 25 del 18.05.1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati";

Visto il DPGRT n. 14/R del 25.02.2004 "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 LR 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche";

Vista la DGRT 26.01.2004 n. 54 "LR 25/1998 e s.m.i.. Art. 12 c.9 – Pubblicazione Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dell'ATO 5 (Provincia di Pistoia e Circondario Empolese Valdelsa)";

Visto e considerato che la Provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della L.R. 79/1998 con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 25.02.2005 (scadenza 25.02.2010) ha espresso la "pronuncia di compatibilità ambientale" sull'intero progetto di ristrutturazione della sezione di recupero di energia (comprensivo del potenziamento del forno della linea 1) del termovalorizzatore CIS di Montale (Pubblicato sul BURT n. 20 del 18.05.2005);

Visto che il procedimento di cui alla sopra citata LR 79/1998 si è concluso con la formulazione di misure prescrittive in merito al monitoraggio delle emissioni in atmosfera finalizzato all'eventuale incremento del sistema di abbattimento dei fumi e ritenuto che la proposta di monitoraggio e controllo che la Società in argomento intenderà attuare sarà oggetto di specifica valutazione in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA ex D.Lgs. 59/2005);

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 165772 del 20.12.2005 riguardante l'istanza di autorizzazione integrata ambientale (AIA), presentata dalla Società CIS Spa di Montale al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale e trasmessa, da quest'ultimo, alla Provincia di Pistoia per quanto di competenza;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 158352 del 01.12.2005 riguardante l'istanza di approvazione del progetto di potenziamento della potenzialità di trattamento dell'impianto, presentata dalla Società CIS Spa di Montale al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale e trasmessa, da quest'ultimo, alla Provincia di Pistoia per quanto di competenza;

Considerato che il caso in oggetto non riguarda la realizzazione di un nuovo impianto di termovalorizzazione, ma bensì l'adeguamento di un impianto attualmente in funzione e che emette dei fumi con concentrazioni di elementi inquinanti contenuti nei limiti previsti dalla Legge;

Considerato che gli ultimi rapporti di prova relativi al controllo delle emissioni presso CIS s.p.a. v. W. Tobagi, 16 Montale PT, sono stati trasmessi dal Dipartimento provinciale di Pistoia dell' Agenzia per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) con nota n. 3053 del 13.06.2006, e sono stati giudicati dalla stessa agenzia contenuti nei limiti di legge;

Considerato che successivamente, in sede di conferenza provinciale dei rifiuti, tutto quanto era difforme da quanto approvato nella procedura di valutazione d'impatto ambientale è stato attentamente valutato e approvato solo se ritenuto migliorativo, anche in riferimento a un'idonea documentazione tecnica, allegata agli atti della conferenza;

Visto il parere della Conferenza Provinciale riunitasi il 17.01.2006 di cui si riporta l'estratto del verbale in "Allegato 1" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere della Conferenza Provinciale riunitasi il 27.02.2006 di cui si riporta l'estratto del verbale in "Allegato 2" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. n. 52637 del 19.04.2006, presentata dalla Società CIS Spa di Montale al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale e trasmessa, da quest'ultimo, alla Provincia di Pistoia, riguardante la documentazione tecnica integrativa;

Visto il parere della Conferenza Provinciale riunitasi il 08.05.2006 di cui si riporta l'estratto del verbale in "Allegato 3" facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la Conferenza provinciale rifiuti si esprime esclusivamente sull'approvazione del progetto rimandando, come sopra specificato ad un altro procedimento l'istruttoria per l'autorizzazione alla gestione;

Viste le risultanze della conferenza provinciale dei rifiuti del 08.05.06 nella quale è stata espressa l'opinione condivisa dalla totalità dei partecipanti con la sola eccezione del dott. M Bolognini relativamente ai seguenti punti:

- La conferenza del 27.02.2006 ha richiesto al CIS S.p.a. garanzia dell'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili (BAT) applicabili all'impianto di Montale e del non incremento del flusso di massa degli inquinanti rispetto alla situazione impiantistica già prevista al 28.12.05
- La seconda parte della prescrizione si traduce in un divieto generale alla costruzione ed all'esercizio di qualsiasi tipo di impianto di termovalorizzazione di rifiuti. A tale proposito, sia in via generale (creazione di un nuovo impianto) che nel caso specifico (aumento di potenzialità), è tecnicamente impossibile prevedere il mantenimento degli stessi livelli di flusso di massa a fronte del potenziamento di un impianto esistente o della attivazione di uno nuovo.

- Il rispetto della prescrizione così come formulata dalla conferenza comporterebbe quindi un "*elemento ostativo alla nuova realizzazione e all'ampliamento di un qualsiasi impianto, venendosi così a creare un arbitrio della Conferenza stessa in considerazione del fatto che l'attuale assetto normativo non esclude che la gestione dei rifiuti sia effettuata anche mediante l'utilizzo di processi di termovalorizzazione Infatti, la Conferenza è chiamata a valutare il progetto esclusivamente da un punto di vista tecnico verificando l'adozione delle migliori tecnologie disponibili al fine del rispetto della legislazione di settore (D.Lgs. 133/2005)*"

Considerato che quanto richiesto al CIS S.p.A. nella Conferenza del 27/02/2006 aveva tra l'altro lo scopo di verificare se le scelte impiantistiche individuate dall'azienda per il progetto di ampliamento dell'impianto erano effettivamente state valutate rispetto alle migliori tecnologie disponibili sul mercato e applicabili all'impianto di Montale e quali erano i criteri di scelta utilizzati dall'azienda stessa per la loro individuazione;

Considerato che le tecnologie proposte risultano le migliori tecnologie disponibili così come riportato nella bozza di linea guida per le MTD degli impianti di incenerimento rifiuti. E che ciò insieme ad una corretta conduzione dell'impianto costituirà l'insieme degli strumenti atti a garantire nel tempo il pieno rispetto della normativa. A tale scopo in sede di rilascio dell'autorizzazione alla gestione (ex D.Lgs. 59/2005) saranno effettuate le opportune considerazioni ed elaborate le opportune prescrizioni;

Fatti propri i pareri espressi dalla Conferenza Provinciale nelle sedute del 17.01.2006, 27.02.2006 e 08.05.2006;

Visto l'art. 71 dello Statuto Provinciale;

Visto il Decreto Presidenziale n° 242 del 16/07/2005, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente;

Visto e considerato tutto quanto sopra;

ORDINA

A) Di approvare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, il progetto di ampliamento della potenzialità nominale dell'impianto di termovalorizzazione sito in via W. Tobagi, 16 a Montale, della Società CIS Spa di Montale di cui agli elaborati progettuali acquisiti agli atti con prot. n. 158352 del 01.12.2005 e prot. n. 52637 del 19.04.2006;

B) Di precisare che la gestione dell'impianto, anche finalizzata al collaudo, di cui al progetto approvato con il presente atto necessita specifica autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del D.Lgs. 59/2005 (AIA);

DISPONE

1) Gli interventi previsti in progetto dovranno iniziare entro un anno e terminare entro tre anni dalla data di rilascio dell'atto unico SUAP;
2) Dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori;
3) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questa Amministrazione il nominativo del Collaudatore che dovrà effettuare il proprio incarico in corso d'opera e del Direttore dei Lavori;
4) A lavori ultimati dovrà essere trasmesso:
   4.a) certificazione del DD.LL relativa alla conformità delle opere realizzate con il progetto approvato;
   4.b) certificato di collaudo relativo a tutte le opere realizzate;
5) La Società CIS S.p.A. dovrà trasmettere, a tutti gli enti rappresentati nella Conferenza Provinciale, la seguente documentazione:
   5.a) Nuova planimetria, sostitutiva di quella denominata "Sistema di raccolta delle acque domestiche, industriali e meteoriche. Planimetria generale", riportante i punti di scarico denominati con le sigle P1, P2, P3 e P4 nella relazione tecnica integrativa e di risposta alla prescrizione di cui al punto 7 del verbale della Conferenza del 27.02.2006;
   5.b) Idonea relazione tecnica circa la gestione della "vasca di accumulo acqua servizio impianto" relativamente alle fasi di manutenzione e/o di fermo impianto al fine di dimostrare il corretto dimensionamento della vasca stessa rispetto a minore richiesta idrica dell'impianto;

5.c) Idonea documentazione tecnica inerente la tipologia e le modalità di copertura della vasca di cui al precedente punto 5.b);

6) Per quanto riguarda l'autorizzazione ai soli fini idraulici ex RD 523/1904, dovrà essere rispettato quanto segue:

6.a) Qualora fosse necessario effettuare lavori idraulici che possono interessare le nuove opere o le opere oggetto di regolarizzazione, il CIS S.p.A. dovrà apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste o le eventuali rimozioni dei manufatti, secondo le indicazioni dell'ente preposto ad eseguire i lavori sopra citati;

6.b) In caso di danni dovuti da eventi di piena del corso d'acqua, il CIS S.p.A. non avrà niente a pretendere e restano a suo completo carico le eventuali spese per i lavori da effettuarsi;

6.c) Il CIS S.p.A. dovrà prendere contatti con il Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia per il pagamento dei canoni demaniali, secondo gli importi ed i meccanismi di aggiornamento che saranno determinati dall'Amministrazione Provinciale;

6.d) Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione Provinciale di Pistoia rimane sollevata da qualunque responsabilità per eventuali molestie, lesioni di diritto, danni o altro che potessero derivare a terzi o potesse subire l'insieme delle opere stesse per cause di qualunque genere.

7) La Società CIS S.p.A. in sede di realizzazione degli interventi dovrà tener conto di quanto segue:

7.a) La scala a chiocciola continua di accesso e ispezione della torre dei camini non è ritenuta idonea. Il CIS S.p.A. dovrà prevedere di modificare il progetto della stessa considerando che la scala può essere realizzata con tratte verticali di lunghezza limitata dotate di gabbia di protezione intervallata da piattaforme rompitratta. Può essere opportuno prevedere, a quote definite, l'installazione di apparecchiature di sollevamento idoneo che consentono il trasporto in quota di materiali o attrezzature ingombranti;

7.b) Le apparecchiature e le tubazioni che non possono essere adeguatamente termoisolate in modo da raggiungere una temperatura superficiale non superiore a 50°C devono essere segregate con barriere oltre che correttamente segnalate;

7.c) Gli sfiati e i drenaggi dell'impianto devono essere convogliati in zona sicura ed essere azionabili agevolmente da una postazione di lavoro sicura e ben accessibile; i drenaggi che possono avere temperature pericolose devono essere dotati di vetri spia che consentano il controllo visivo del flusso;

8) La Società CIS S.p.A. dovrà presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla gestione ex D.Lgs. 59/2005, specifico aggiornamento della documentazione in riferimento alla modifica approvata con il presente atto. Contestualmente dovrà provvedere a valutare le emissioni sonore del nuovo impianto con una adeguata Valutazione di Impatto Acustico che espliciti tra l'altro la metodologia di individuazione dei sistemi di attenuazione delle emissioni sonore;

9) Di riservarsi l'adozione di ulteriori prescrizioni a seguito di verifiche e sopralluoghi;

DISPONE, altresì

Di trasmettere il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali timbrati e firmati, al SUAP associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale ai fini della predisposizione dell'atto unico di autorizzazione;

Copia del suddetto atto unico dovrà essere trasmesso oltre che a questo Ente anche all'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia e al Comune di Montale per gli adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, legge 241/90 la ditta può presentare ricorso nei modi di legge avverso il presente atto, alla competente autorità , oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

Il Dirigente
(Dott. For. G. Arberto Merendi)

ALLEGATO 1

Estratto del verbale della Conferenza Provinciale per la gestione dei Rifiuti del 17.01.2006

VISTA la documentazione trasmessa, per conto del CIS S.p.A. di Montale, dal SUAP associato fra i Comuni di Quarrata Agliana e Montale, con nota acquisita agli atti con prot.n. 158352 del 01/12/2005 riguardante la richiesta di aumento della potenzialità di esercizio dell'impianto attualmente autorizzato per 120 t/g;

RICHIAMATO il Piano di gestione di Rifiuti Urbani e Assimilati dell'ATO 5 di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 243 del 22.07.2003 e pubblicata sul BURT n. 7 del 18.02.2004, e considerato che il termovalorizzatore di Montale risulta essere tra gli impianti previsti per la gestione dei rifiuti dell'ATO 5;

RICHIAMATE le conclusioni della Conferenza provinciale del 20.11.2002 nella quale veniva esaminato il progetto riguardante gli interventi di ristrutturazione finalizzati all'accesso al mercato di certificati verdi e all'ottimizzazione del recupero energetico, di seguito riportate:
"La Conferenza ..., con l'astensione del Dott. M. Bolognini, esprime parere positivo di fattibilità tecnica fatti comunque salvi gli esiti dello studio di impatto ambientale (VIA)..."

RICHIAMATE le conclusione della Conferenza provinciale nelle sedute del 12.02.2004 e 25.02.2004 nelle quali veniva espresso parere favorevole all'approvazione del progetto riguardante gli interventi di ristrutturazione finalizzati all'accesso al mercato di certificati verdi e all'ottimizzazione del recupero energetico, con l'esclusione della parte relativa al potenziamento dell'impianto.

VISTO e considerato che la Provincia di Pistoia, ai sensi e per gli effetti della L.R. 79/1998 con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 25.02.2005 (scadenza 25.02.2010) ha espresso la "pronuncia di compatibilità ambientale" sull'intero progetto di ristrutturazione della sezione di recupero di energia (comprensivo del potenziamento del forno della linea 1) del termovalorizzatore CIS di Montale (Pubblicato sul BURT n. 20 del 18.05.2005);

VISTO il D.Lgs. 59/2005 "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e considerato che l'intervento proposto non si configura come modifica sostanziale così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera n), in considerazione del fatto che l'incremento del valore della grandezza di soglia di cui al punto 5.2 dell'allegato 1 allo stesso decreto è inferiore alla soglia stessa (soglia 3 t/h, incremento di progetto (150-120)t/g/24=1,25 t/h).

RITENUTO pertanto in questa specifica fase di seguire l'iter tecnico/amministrativo di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i. ricomprendendo nella procedura AIA l'autorizzazione all'esercizio. Resta inteso che per l'attuale autorizzazione all'esercizio, ex art. 28 D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., risulta attivato l'iter per il rilascio di AIA. Il provvedimento autorizzativo conterrà disposizioni nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 133/2005 "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, materia di incenerimento dei rifiuti" e dalle altre normative;

ACQUISITO agli atti, in sede di Conferenza, il documento redatto dal gruppo GOAP della AUSL n. 3 di Pistoia, unitamente a copia della nota n.2856 del 2.8.2003 del Responsabile U.F.ISP, avente per oggetto "Osservazioni dell'U.F. Igiene e Sanità pubblica, zona Pistoiese in ordine alla studio di impatto ambientale relativo alla V.I.A. recupero di energia – Termovalorizzatore CIS di Montale";

PRESO ATTO inoltre che lo stesso Dott. Bolognini dichiara:

a) di esprimere perplessità in ordine alla procedura di VIA sopracitata e di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 267 del 25.02.2005;
b) di precisare che la Determinazione in argomento non è mai pervenuta all'Azienda USL n. 3 di Pistoia;
c) di riservarsi eventuali ulteriori determinazioni nel merito;

La CONFERENZA:
VISTO e considerato tutto quanto sopra riportato, ritiene opportuno precisare che l'esame della documentazione progettuale non può prescindere dalla preliminare verifica della sua congruità con quello oggetto della VIA;
CONSIDERATO che alcuni dei componenti della presente Conferenza non risultano aver partecipato all'iter istruttorio della stessa VIA e di non essere, conseguentemente, al corrente dei contenuti del SIA (Studio di Impatto Ambientale);
SOSPENDE l'esame della pratica per un supplemento istruttorio.

Stante le conclusioni della Conferenza provinciale, il Presidente comunica a tutti i presenti che lo studio di impatto ambientale e il progetto presentato dal CIS S.p.A. è disponibile per la consultazione presso gli uffici del Servizio Tutela dell'Ambiente, P.zza della Resistenza 54 – Pistoia.

La Conferenza fissa al giorno 14/02/2006 ore 15.00 la riunione specifica per la pratica in oggetto. Sarà cura del Servizio Tutela dell'Ambiente predisporre gli atti conseguenti.

ALLEGATO 2

Estratto del verbale della Conferenza Provinciale per la gestione dei Rifiuti del 27.02.2006

Il Presidente, preliminarmente all'istruttoria tecnica del progetto in argomento, comunica ai componenti di aver trasmesso, brevi mani, all'Ufficio VIA della Provincia di Pistoia la nota redatta dal GOAP della AUSL 3 di Pistoia, depositata agli atti in sede di Conferenza del 17.01.2006 dal Dott. M. Bolognini. Il Responsabile del citato Ufficio VIA Dott. Ing. Delfo Valori ha ritenuto opportuno predisporre una nota di risposta (datata 24/02/2006) della quale ne viene data lettura. Tale nota viene allegata al presente verbale.

Inoltre, il Presidente, in qualità di Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente, in riferimento alla suddetta nota del GOAP, ritiene opportuno precisare quanto segue: "*In merito alla questione sollevata dal GOAP circa l'assenza di soluzioni progettuali che dimostrino il non incremento del particolato emesso (PM10 e PM2,5), si rileva la presenza agli atti di una specifica valutazione (analisi diffusionale), riferita ad una situazione in cui si considerano compiute le modifiche impiantistiche della linea 1, che dimostra come la diffusione sul territorio di particolato fine (PM10), espressa come ricaduta al suolo, sia maggiormente circoscritta nei dintorni dell'impianto.*

Ancorché non vi siano, ad oggi, evidenze che mettano in correlazione le emissioni dell'inceneritore con i dati di concentrazione di PM10 rilevati dalla centralina di Montale, via Pacinotti, è da tener presente che lo studio di cui sopra ipotizza quantitativi di PM10 in ricaduta nell'area urbanizzata, ove è posizionata la suddetta centralina, a valori di diversi ordini di grandezza inferiore al limite di qualità dell'aria di cui al DM 60/02 e pertanto da ritenersi poco significativi rispetto ai quantitativi di PM10 monitorate dalla suddetta centralina.

Si evidenzia inoltre che, ad oggi, il particolato ultrafine PM 2,5 non è un parametro oggetto di controllo nel sistema di rilevamento della Provincia di Pistoia."

Il Presidente della Conferenza, inoltre, per quanto attiene le osservazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), riportate nella sopra citata nota del GOAP, chiarisce che solo la prima delle tre risulta essere di competenza dell'odierna riunione, in quanto la "linea futura", seppur presente negli elaborati di progetto, non può essere esaminata in questa sede per effetto del combinato disposto di cui all'art. 5 comma 4 punto b della LR 79/1998 e all'art. 27 comma 1 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i.; infatti, la Conferenza Provinciale può esprimere il proprio parere sull'eventuale installazione della "linea futura" solo successivamente alla pronuncia di compatibilità ambientale.

Il Presidente, infine, acquisisce agli atti della Conferenza la nota del Servizio Avvocatura della Provincia, datata 27.02.2006, riguardante le relazioni che intercorrono tra la Conferenza Provinciale per la gestione dei rifiuti, ex art. 27 del D.Lgs. 22/1997 e s.m.i., e la Conferenza dei Servizi ex art. 14 legge 241/1990 e la nota dell'Azienda USL n° 3 di Pistoia a firma del Dott. M. Bolognini datata 27/02/2006.

Visto e considerato tutto quanto sopra riportato, il Presidente dà inizio all'esame tecnico della documentazione trasmessa, per conto del CIS S.p.A. di Montale, dal SUAP associato fra i Comuni di Quarrata Agliana e Montale, con nota acquisita agli atti con prot. n. 158352 del 01/12/2005, riguardante la richiesta di aumento della potenzialità di esercizio dell'impianto attualmente autorizzato per 120 t/g;

La CONFERENZA

RICHIAMATO il verbale della precedente riunione del 17/01/2006;

ESAMINATA la documentazione tecnica progettuale, rileva quanto di seguito riportato:

1) il nuovo forno della linea 1 risulta essere a tamburo rotante in equicorrente, anziché in controcorrente così come previsto nel progetto di VIA. Tale scelta progettuale dovrà essere giustificata al fine di verificarne il carattere non peggiorativo rispetto a quello proposto nel SIA;
2) il nuovo turbo-gruppo (composto da turbina vapore, generatore ed impianto elettrico) risulta essere di potenza continua di 7,064 MW mentre nel SIA era prevista una turbina della potenza pari a 3,5 MW. In conseguenza di ciò risulta necessario che il CIS predisponga un nuovo studio di impatto acustico, che dovrà essere redatto da un tecnico competente ex art. 2 commi 6 e 7 della legge 447/1995. Inoltre dovrà essere presentata idonea documentazione tecnica che attesti il regolare funzionamento della turbina di cui al punto precedente che risulta sottoalimentata nel progetto presentato;
3) il camino è suddiviso in tre canne indipendenti di 45 m di altezza e diametro 1,4 m. All'esterno delle tre canne è montata una copertura in lamiera (tot. 45 m per 5,3 m). L'intervento proposto contrasta con la soluzione progettuale esaminata in sede di VIA: infatti, in quest'ultima, era prevista la presenza di due canne indipendenti a servizio della linea 1 e della linea 3, contenute in una copertura avente un'altezza pari 40 metri. La scelta progettuale di installare un camino di altezza maggiore dovrà essere giustificata corredando la stessa con uno studio diffusionale dal quale sia evidente il carattere non peggiorativo rispetto alla soluzione progettuale sottoposta al VIA e rispetto alla situazione esistente con particolare riguardo al particolato fine e ultrafine (PM10 e PM2,5);

4) la linea 2 viene utilizzata esclusivamente in caso di manutenzione e/o malfunzionamento della linea 1 e/o 3 ed è indipendente dalle altre due ad eccezione fatta per il camino di espulsione dei fumi. Mentre nel SIA i fumi della linea 2 vengono espulsi attraverso il camino a servizio della linea non funzionante, nel progetto in esame risulta che i fumi della linea 2 vengono espulsi attraverso il camino della linea 3. A tal riguardo, risulta necessario acquisire idonea documentazione chiarificatrice;
5) le polveri prodotte dai sistemi di abbattimento dei fumi e le ceneri della caldaia, vengono trasportati pneumaticamente all'apposito silos di stoccaggio munito di sfiato (2 silos). In considerazione, fra l'altro, che la bozza di linea guida per le BAT degli impianti di incenerimento rifiuti, prevede che sia effettuata la raccolta degli sfiati e l'abbattimento delle polveri, e tenuto conto delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in argomento, risulta necessario acquisire idonea documentazione tecnica circa il sistema filtrante che verrà adottato per impedire la fuoriuscita di inquinanti nonché i tipi di controlli che la ditta intende adottare a tal fine. Inoltre dovrà essere relazionato sulle modalità adottate in fase di carico delle polveri dal silos al mezzo di trasporto e le precauzioni finalizzate ad evitare la dispersione degli inquinanti nell'ambiente circostante;
6) in merito al raffreddamento e al trasporto delle scorie, che avviene mediante il nastro trasportatore a bagno d'acqua (REDLER), si ritiene necessario acquisire documentazione integrativa su tale specifica apparecchiatura e sulle modalità di captazione e trattamento dei vapori prodotti;
7) dovrà essere presentata documentazione integrativa che descriva in maniera esaustiva il ciclo delle acque (meteoriche, industriali e domestiche);
8) per quanto attiene il monitoraggio in continuo delle emissioni, dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 11 commi 2 e 3 del D.Lgs. 133/2005, in particolare il CIS dovrà giustificare l'assenza di controllo in continuo per i parametri HF e Tensione di vapore così disposto dai succitati commi;
9) non risulta chiaro quanto riportato in tabella riportata a pagina 6 di 33 del manuale di uso e manutenzione. In particolare sono necessari chiarimenti sul perché per la linea 1 è previsto come rifiuto da trattare esclusivamente il CDR mentre per le linee 2 e 3 gli RSU tal quali;
10) al fine di una maggior comprensione circa il funzionamento dei sistemi di abbattimento dei fumi è necessario acquisire informazioni circa le modalità gestionali (parametri misurati, dosaggio dei reagenti, ecc.);
11) è necessario conoscere lo stato di avanzamento delle procedure attivate presso il Genio Civile relativamente alle strutture in c.a;
12) risulta necessario conoscere le modalità realizzative e progettuali (design) delle camere di combustione e post-combustione al fine di evitare ristagni di fumi in zone a temperature tali da causare una piu elevata formazione di inquinanti quali NOx e PCDD/PCDF;
13) risulta necessario acquisire idonea documentazione tecnico-gestionale che consenta una corretta valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare, con particolare riferimento ai rischi nelle attività che comportano ipotetica esposizione al calore ed alla pressione del vapore;
14) dovranno essere verificate le condizioni di pericolosità idraulica e/o ristagno (LR 12/2000 – DPCM 5/11/1999 norma 13 – DPCM 6/05/2005 PAI) trasmettendo documentazione idonea circa le eventuali opere di mitigazione proposte;
15) per quanto attiene le opere che prevedono l'attraversamento aereo del fosso Agnaccino nonché le opere edilizie realizzate entro il limite dei 10 metri dall'argine del fosso stesso (che dovranno essere specificatamente evidenziate in idonea planimetria), si rende necessario il rilascio dell'autorizzazione ex RD 523/1904. A tale proposito, in considerazione che l'eventuale approvazione del progetto ricomprende anche tale autorizzazione, la società CIS S.p.A. dovrà fame specifica richiesta.

La Conferenza visto e considerato tutto quanto sopra ritiene opportuno, al fine di poter esprimere il parere di competenza, acquisire la documentazione integrativa sopra riportata ai punti da 1 a 15.

La Conferenza, inoltre, tenuto conto che:

- le conclusioni di cui alla determinazione dirigenziale n. 267 del 25.02.2005, relativa alla valutazione di impatto ambientale, ed in particolare della necessità di prevedere un monitoraggio delle emissioni al fine di valutare la necessità di implementare il sistema di abbattimento;
- l'ampliamento della potenzialità di esercizio dell'impianto comporta, senza dubbio alcuno, un aumento degli inquinanti prodotti dal processo di combustione in flusso di massa;

richiede la trasmissione di idonea documentazione che argomenti e dimostri che la scelta dei sistemi di abbattimento previsti in progetto, oltre a risultare la migliore tecnologia disponibile applicabile all'impianto di Montale, garantiscano un flusso di massa all'emissione che oltre ad essere in linea con i nuovi parametri introdotti dal D.Lgs. 133/2005, garantiscano anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti, con particolare riferimento ai microinquinanti organici e inorganici e alle poveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista dal 28/12/2005. Tale documentazione

dovrà, inoltre, contenere informazioni puntuali circa le modalità e frequenza delle manutenzioni nonché il piano di monitoraggio da predisporre ai sensi del D.Lgs. 59/2005.

Il componente della Conferenza Dr. M. Bolognini chiede sia messo a verbale quanto segue:
"Le richieste integrative contenute nel presente verbale, pur apprezzabili e condivisibili, non risultano comunque tali da superare tutte le criticità già evidenziate nel procedimento di V.I.A. in quanto le norme tecniche che attengono alla procedura di V.I.A. si riferiscono ad approfondimenti e a valutazioni tecniche, in materia di tutela della salute, di grado più elevato e di maggior dettaglio".

La Conferenza rilevando che la progettazione in argomento dedica un'ampia sezione alla "Linea Futura" comprensiva di forniture accessorie alla stessa, evidenzia alla ditta CIS S.p.A. la possibilità di attivare una nuova procedura VIA per l'intero progetto sospendendo la richiesta in oggetto.

ALLEGATO 3

Estratto del verbale della Conferenza Provinciale per la gestione dei Rifiuti del 08.05.2006

Richiamati i verbali delle precedenti Conferenze Provinciali riunitesi in data 17.01.2006 e 27.02.2006;

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa, per conto della Società CIS S.p.A., dal SUAP associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale con nota acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 52637 del 19.04.2006;

Ricordato che la Conferenza odierna si esprime esclusivamente sull'approvazione del progetto rimandando ad un altro procedimento l'istruttoria per l'autorizzazione alla gestione;

Considerato che dall'esame della documentazione di cui sopra, i componenti la Conferenza ritengono che le risposte a quanto richiesto, nella Conferenza del 27.02.2006, risultano esaustivamente argomentate riguardo ai punti da 1 a 15, salvo le integrazioni successivamente riportate. Per quanto riguarda il punto 16 i componenti della Conferenza, con l'eccezione del Dott. M. Bolognini, concordano sul fatto che quanto riportato nella prescrizione di cui al punto 16 ed in particolare che il CIS S.p.A. garantisca "*anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti, con particolare riferimento ai microinquinanti organici e inorganici e alle poveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista dal 28/12/2005*", costituisce, in generale e nel caso specifico, elemento ostativo alla nuova realizzazione e all'ampliamento di un qualsiasi impianto, venendosi così a creare un arbitrio della Conferenza stessa in considerazione del fatto che l'attuale assetto normativo non esclude che la gestione dei rifiuti sia effettuata anche mediante l'utilizzo di processi di termovalorizzazione. Infatti, la Conferenza è chiamata a valutare il progetto esclusivamente da un punto di vista tecnico verificando l'adozione delle migliori tecnologie disponibili al fine del rispetto della legislazione di settore (D.Lgs. 133/2005). Al contrario il Dott. M. Bolognini, facendo propria la richiesta sopracitata tra virgolette e ritenendola non sufficientemente argomentata dichiara quanto segue :
"*la documentazione integrativa prodotta dal CIS S.p.A. il 19.04.2006, per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari riferibili alla popolazione, non è da ritenersi soddisfacente per quanto attiene il fornire garanzie adeguate in ordine al non incremento del flusso di massa degli inquinanti, anche con particolare riferimento ai microinquinanti organici, inorganici ed alle polveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista al 28.12.2005 (punto 16)*".

Il Presidente della Conferenza, prima di passare alla votazione, dopo aver rilevato che quanto richiesto al CIS S.p.A. nella Conferenza del 27/02/2006 aveva tra l'altro lo scopo di verificare se le scelte impiantistiche individuate dall'azienda per il progetto di ampliamento dell'impianto erano effettivamente state valutate rispetto alle migliori tecnologie disponibili sul mercato (MTD) e quali erano i criteri di scelta utilizzati dall'azienda stessa per la loro individuazione, formula ai presenti la seguente domanda: "*L'impianto così come progettato può rispettare i valori limite di emissione di cui al D.Lgs. 133/2005?*"

La Conferenza, con l'esclusione del Dott. M. Bolognini, concorda che le tecnologie proposte risultano le migliori tecnologie disponibili così come riportato nella bozza di linea guida per le MTD degli impianti di incenerimento rifiuti. E che ciò insieme ad una corretta conduzione dell'impianto costituirà l'insieme degli strumenti atti a garantire nel tempo il pieno rispetto della normativa. A tale scopo in sede di rilascio dell'autorizzazione alla gestione (ex D.Lgs. 59/2005) saranno effettuate le opportune considerazioni ed elaborate le opportune prescrizioni;

Visto e considerato tutto quanto sopra, la Conferenza esprime alla maggioranza, con il solo parere negativo del Dott. M. Bolognini per le dichiarazioni soprariportate, parere favorevole all'approvazione del progetto, raccomandando alla Provincia, in sede di rilascio dell'autorizzazione, di richiedere l'implementazione della documentazione tecnica di cui al successivo punto A) e di impartire le prescrizioni di cui ai successivi punti B) e C):

A. La Società CIS S.p.A. dovrà trasmettere, a tutti gli enti coinvolti nel presente procedimento, la seguente documentazione:
   - A.1. Nuova planimetria, sostitutiva di quella denominata "Sistema di raccolta delle acque domestiche, industriali e meteoriche. Planimetria generale", riportante i punti di scarico denominati con le sigle P1, P2, P3 e P4 nella relazione tecnica integrativa e di risposta alla prescrizione di cui al punto 7 del verbale della Conferenza del 27.02.2006;
   - A.2. Idonea relazione tecnica circa la gestione della "vasca di accumulo acqua servizio impianto" relativamente alle fasi di manutenzione e/o di fermo impianto al fine di dimostrare il corretto dimensionamento della vasca stessa rispetto a minore richiesta idrica dell'impianto;
   - A.3. Idonea documentazione tecnica inerente la tipologia e le modalità di copertura della vasca di cui al punto precedente;

B. Per quanto riguarda l'autorizzazione ai soli fini idraulici ex RD 523/1904 (prescrizione n. 15), dovrà essere rispettato quanto segue:

B.1. Qualora fosse necessario effettuare lavori idraulici che possono interessare le nuove opere o le opere oggetto di regolarizzazione, il CIS S.p.A. dovrà apportare a proprie spese tutte le modifiche richieste o le eventuali rimozioni dei manufatti, secondo le indicazioni dell'ente preposto ad eseguire i lavori sopra citati;

B.2. In caso di danni dovuti da eventi di piena del corso d'acqua, il CIS S.p.A. non avrà niente a pretendere e restano a suo completo carico le eventuali spese per i lavori da effettuarsi;

B.3. Il CIS S.p.A. dovrà prendere contatti con il Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pistoia per il pagamento dei canoni demaniali, secondo gli importi ed i meccanismi di aggiornamento che saranno determinati dall'Amministrazione Provinciale;

B.4. Resta espressamente convenuto che l'Amministrazione Provinciale di Pistoia rimane sollevata da qualunque responsabilità per eventuali molestie, lesioni di diritto, danni o altro che potessero derivare a terzi o potesse subire l'insieme delle opere stesse per cause di qualunque genere.

C. In merito a quanto riportato nella prescrizione n. 13 dovrà essere tenuto conto di quanto segue:

C.1. La scala a chiocciola continua di accesso e ispezione della torre dei camini non è ritenuta idonea. Il CIS S.p.A. dovrà prevedere di modificare il progetto della stessa considerando che la scala può essere realizzata con tratte verticali di lunghezza limitata dotate di gabbia di protezione intervallata da piattaforme rompitratta. Può essere opportuno prevedere, a quote definite, l'installazione di apparecchiature di sollevamento idoneo che consentono il trasporto in quota di materiali o attrezzature ingombranti;

C.2. Le apparecchiature e le tubazioni che non possono essere adeguatamente termoisolate in modo da raggiungere una temperatura superficiale non superiore a 50°C devono essere segregate con barriere oltre che correttamente segnalate;

C.3. Gli sfiati e i drenaggi dell'impianto devono essere convogliati in zona sicura ed essere azionabili agevolmente da una postazione di lavoro sicura e ben accessibile; i drenaggi che possono avere temperature pericolose devono essere dotati di vetri spia che consentano il controllo visivo del flusso.

Inoltre la Conferenza ritiene necessario precisare che in sede di rilascio dell'autorizzazione alla gestione ex D.Lgs. 59/2005 la società CIS S.p.A. dovrà provvedere a valutare le emissioni sonore del nuovo impianto con una adeguata Valutazione di Impatto Acustico che espliciti tra l'altro la metodologia di individuazione dei sistemi di attenuazione delle emissioni sonore.

In ultimo il Presidente mette agli atti la seguente documentazione:

1) nota a firma Dott. Ing. Delfo Valori, datata 29.03.2006, ed avente per oggetto "richiesta chiarimenti da parte del rappresentante ASL componete la Conferenza Rifiuti";
2) nota a firma del Segretario Generale della Provincia di Pistoia, Dott. Rocco Lauletta, datata 08.05.2006 ed avente per oggetto "Richiesta Coordinamento dei Comitati Popolari per la Salute della Piana;
3) nota a firma del Dott. Michelangiolo Bolognini, datata 08.05.2006 ed avente per oggetto "nota a verbale del componente la commissione Dott. M. Bolognini relativamente alla procedura di V.I.A. dell'impianto CIS s.p.a. di Montale".

ALLEGATO 2

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente

ORDINANZA n. 2060 **del** 30/10/2007 **Prot. n.** 134567

Oggetto:	Atto di conclusione del procedimento e provvedimento finale (L. 241/90 art. 14ter commi 6bis e 9). D.Lgs. 59/2005. Autorizzazione Integrata Ambientale. Ditta CIS S.r.l., Via W. Tobagi - Montale.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" con il quale è stata recepita la normativa europea relativa all'Autorizzazione Integrata Ambientale ed è stato abrogato il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 ai sensi dell'art 19 comma 1;

VISTA la Legge regionale 22 dicembre 2003, n. 61 "Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1998 n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale). Aree produttive ecologicamente attrezzate. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 87 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112)" che individua, quale Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, la Provincia territorialmente interessata allo svolgimento dell'attività;

VISTO il D.M. 31/01/2005 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

VISTO il D.M. 29/01/2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59"

VISTO il D.Lgs. 133/2005 " Attuazione della Direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti";

VISTO IL D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia di ambientale";

VISTI il D.P.R. 447/98 ed il D.P.R. 440/00;

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i;

VISTA l'Ordinanza n° 1048 del 13/05/2005 rilasciata dalla Provincia di Pistoia ai sensi del D.Lgs. 22/1997 relativa all'autorizzazione alla gestione dell'impianto;

VISTA l'Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006 relativa all'approvazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, del progetto di ampliamento della potenzialità nominale dell'impianto da 120 t/g a 150 t/g;

VISTA la domanda presentata al SUAP Associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale in data 07/12/2005 (pratica SUAP 830/05), pervenuta presso questa Amministrazione in data 20/12/2005 (prot. n° 165772), dal Sig. Giorgio Tibo in qualità di legale rappresentante della ditta CIS S.p.A.. con sede legale in Via W. Tobagi 16 – Montale (PT), al fine del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa allo stabilimento di sito al medesimo indirizzo, e la relativa documentazione tecnica allegata;

VISTA la nota prot. n° 25 del 04/01/2006 trasmessa dal CIS S.p.A. e acquisita agli atti di questa Amministrazione al prot. n° 2340 del 05/01/2006 con la quale comunica di aver "conferito la propria azienda esercente l'attività di gestione pubblici servizi nella società: CIS S.r.l." avente stessa sede legale e stesso rappresentante legale;

CONSIDERATO che la Ditta ha presentato tramite il SUAP Associato dei Comuni di Quarrata, Agliana e Montale in data 05/02/2007 (prot. Provincia di Pistoia n° 24606 del 15/02/2007), l'aggiornamento della documentazione per il rilascio di A.I.A. relativo alle modifiche progettuali di cui all'Ordinanza n° 1165/2006, chiedendo di fatto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto con potenzialità di 150 t/g;

VERIFICATO che il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7 del D.Lgs. 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio sul quotidiano "La Nazione" in data 06/03/2007;

PRESO ATTO che non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art.5 comma 8 del D.Lgs. 59/2005;

VISTO il versamento effettuato dall'Azienda quale acconto da destinarsi alle spese di istruttoria di cui all'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 372/1999, ai sensi della D.G.R.T. n. 229 del 15/03/2004;

CONSIDERATO, ai sensi del D.Lgs. 59/2005, che:
- l'impianto della ditta CIS S.r.l. rientra nella definizione di impianto esistente di cui all'art. 2 comma 1 lettera d);
- l'attività esercitata dalla ditta in argomento è quella elencata al punto 5.2 Allegato I al D.Lgs. 59/2005;
- ai sensi dell'art. 7 comma 5, l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale osservando quanto specificato nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e cioè nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;
- le linee guida per l'attività di cui al punto 5.2 Allegato I al D.Lgs. 59/2005 sono state emanate con il D.M. 29/01/2007;

VISTO l'art. 5 commi 10 e 11 del D.Lgs. 59/2005, per i quali "*10. L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter, commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della* legge 7 agosto 1990, n. 241, *e successive modificazioni, alla quale invita le amministrazioni competenti in materia ambientale .... 11. Nell'ambito della conferenza dei servizi di cui al comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265...*";

VISTA la Determinazione di indizione della conferenza di servizi n° 524 del 10/04/2007;

CONSIDERATO che l'iter procedurale è stato sviluppato con le seguenti fasi:
- prima riunione della conferenza il 03/05/2007
- sopralluogo conoscitivo del 21/05/2007
- seconda riunione della conferenza il 24/10/2007 e 25/10/2007

VISTI e considerati i verbali delle suddette fasi dell'istruttoria, allegati al presente atto (Allegato 1), facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO e considerato le conclusioni della Conferenza di Servizi ed in particolare le conclusione delle riunioni dei giorni 24/10/2007 e il 25/10/2007, dalle quali risulta:
1. il parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto nella configurazione impiantistica con potenzialità pari a 120 t/g e limiti di emissione in atmosfera di cui al D.Lgs. 133/2005;
2. il dissenso espresso dall'Azienda USL n° 3 di Pistoia in merito al rilascio dell'A.I.A. per la gestione dell'impianto di termovalorizzazione con la potenzialità di 150 t/g e con i valori limite alle emissione in atmosfera prescritte dal D.Lgs. 133/2005, contrariamente a quanto espresso dalla Provincia di Pistoia, da A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia e dal Comune di Montale;

VISTO quanto sopra e ritenuto, per quanto attiene il dissenso espresso dalla A.S.L. n° 3 di Pistoia in sede di conferenza di servizi, di procedere secondo l'art. 14-quater comma 3 della legge 241/90 e s.m.i. che dispone che l'amministrazione procedente rimetta, entro 10 giorni, la decisione alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997 n° 281, in caso di dissenso tra una amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali;

VISTO lo Statuto Provinciale art. 71;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 242 del 16/07/2005, relativo al conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tutela dell'Ambiente;

ORDINA

1. Di dare atto della positiva conclusione del procedimento di conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14ter commi 6bis e 9 della legge 241/1990 e s.m.i per quanto attiene il rilascio dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** per l'impianto di termovalorizzazione con potenzialità nominale pari a 120 t/g. La suddetta autorizzazione verrà rilasciata con specifico atto;

2. Di rimettere la decisione alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28/08/1997 n° 281, come previsto dall'art. 14-quater comma 3 della legge 241/90 e s.m.i., per quanto attiene il rilascio dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale** per l'impianto di termovalorizzazione con potenzialità nominale pari a 150 t/g.

3. Di riservarsi l'adozione degli atti di propria competenza in seguito alla pronuncia di cui al precedente punto 2;

DISPONE

Di trasmettere la presente Ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Giunta della Regione Toscana, al Sindaco di Montale, al Direttore Generale dell'ASL n° 3 di Pistoia, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Pistoia di A.R.P.A.T., alla Società CIS S.r.l. di Montale e al SUAP Associato dei Comuni di Quarrata Agliana Montale;

La pubblicazione del presente atto sulla pagina internet della Provincia di Pistoia – Servizio Tutela dell'Ambiente;

Il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscano il presupposto della procedura;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4, legge 241/90 la ditta può presentare ricorso nei modi di legge avverso il presente atto all'autorità competente, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

PROVINCIA DI PISTOIA - AMBIENTE

IL DIRIGENTE
Dott. For. Gilberto Merendi

ALLEGATO 1

	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela dell'Ambiente	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI	Verbale 03 maggio 2007.doc	
			Pagina 1 di 3	

OGGETTO	D.Lgs.59/2005 - Richiesta di autorizzazione integrata ambientale
PRATICA	
RICHIEDENTE	CIS S.r.l. - Termovalorizzatore Via W. Tobagi 16 - Montale
DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	07/12/2005 (SUAP) documentazione completata 15/02/2007 prot. n. 24616
RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	Prima

L'anno 2007, il giorno 03 del mese di maggio, alle ore 10,00 presso la sede del Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, assume la presidenza dei lavori della riunione della Conferenza di Servizi indetta con Determinazione n° 524 del 10/04/2007, il Dott. For. G. Ariberto Merendi, Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente di questa Amministrazione. Oggetto della odierna conferenza di servizi è la richiesta di autorizzazione alle integrata ambientale della Ditta CIS S.r.l. di Montale per il Termovalorizzatore ubicato nel comune di Montale Via W. Tobagi.

CONSTATATA

La presenza dei signori:

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
Dott. For. G. Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia
Dott. Michelangiolo Bolognini	A.S.L. n° 3
Dott. Luca Iozzelli	ATO n° 5
Geom. Mario Antonelli	Comune di Montale

e l'assenza dei signori

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
	URTAT

Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione alla conferenza, sottolineando che la data della riunione che era stata prevista nella Determinazione n° 524 del 10/04/2007 per il 16/04/2007, è stata posticipata alla data odierna a causa del previsto sciopero generale dell'impiego pubblico per il suddetto giorno. Successivamente vengono illustrate le risultanze della pregressa attività istruttoria e delle caratteristiche essenziali del progetto. E' presente in rappresentanza della ditta il Dott. Ing. Gabriele Marchiani, Dott. Ing. Manuela Ianni e Geom. Maurizio Capocci.

Viene innanzitutto verificato la completezza degli enti convocati sulla base di quanto riportato all'art. 5 comma 14 e in allegato II al D.Lgs. 59/2005 e la regolarità degli atti di delega prodotti; viene, quindi, concordata la data del sopralluogo conoscitivo al termovalorizzatore gestito dalla ditta CIS S.r.l. e cioè il giorno 21/05/2007. Successivamente la discussione entra nel merito dell'istruttoria della pratica presentata dalla ditta in questione.

Il Presidente porta a conoscenza dei componenti che l'URTAT, in risposta alla convocazione alla riunione odierna, ha trasmesso in data 26/04/2007 una nota (prot. Provincia di Pistoia n° 62659 del 30/04/2007), con la quale l'Ufficio rileva le competenze relative alla pratica in questione, ed in particolare per quanto attiene agli adempimenti alla normativa sismica. A tale proposito l'Ufficio ricorda che l'espressione del parere in merito può essere e verrà rilasciato al momento dell'acquisizione del progetto esecutivo dei lavori.
A tale proposito, il Presidente ricorda, facendo specifico riferimento all'iter tecnico-amministrativo di cui all'Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006, quanto già precisato dal proponente in merito all'ottenimento di

specifiche autorizzazioni da parte dell'URTAT, con un diverso procedimento. Il rappresentante del CIS S.r.l. conferma la suddetta intenzione facendo presente di avere già procedimenti aperti presso il suddetto Ufficio.
Il Presidente, stante tutto quanto sopra, non ritiene necessaria la presenza dell'URTAT nell'odierna seduta e nelle prossime.

L'attività svolta dalla ditta CIS S.r.l. è quella elencata al punto 5.2 dell'allegato I al D.Lgs. 59/2005.
La ditta CIS S.r.l. ha presentato domanda di A.I.A. in data 07/12/2005, integrata con la documentazione relativa al progetto approvato con l'Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006, come disposto al punto 8) della stessa, pervenuta presso questa Amministrazione in data 15/02/2007 (prot. n° 24606).
La ditta ha provveduto ad inviare a questo Servizio (prot. Provincia di Pistoia n° 36909 del 08/03/2007):

- attestato dell'avvenuta pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, di un annuncio di cui all'art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/2005 (ex art. 4 comma 5 del D.Lgs. 372/99);
- attestato del pagamento dell'"acconto" da destinarsi alle spese di istruttoria di cui alla D.G.R.T. n° 229 del 15/03/2004;

Il Dott. Ing. Marchiani, coadiuvato dal Geom. Capocci, descrive l'impianto, i sistemi di trattamento e le tecnologie impiegate nello svolgimento dell'attività rispondendo alle domande e alle richieste di chiarimenti dei vari componenti della Conferenza.

Dopo un ampia discussione, la Conferenza, nel prendere atto che il procedimento di AIA riguarda due specifiche fasi ed in particolare ad impianto esistente (120 t/g) e ad impianto futuro (150 t/g), per il quale è prevista l'ultimazione dei lavori nel corso dell'anno 2008, rileva la necessità di acquisire la seguente documentazione integrativa:

a) il capitolo 7 della relazione tecnica (Elaborato tecnico 1) dovrà essere implementato per gli obblighi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 334/99;
b) in relazione al Piano di monitoraggio e controllo:
   1) la trasmissione del report di monitoraggio dovrà essere effettuata entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
   2) dovranno essere separati in tabelle apposite i parametri misurati nelle emissioni in continuo e quelli a spot;
   3) in relazione alle emissioni eccezionali, pag. 22 (impianto attuale) e pag. 25 (impianto futuro) del Piano di monitoraggio e controllo, dovranno essere individuate le procedure da adottare in caso di fermata non programmata dell'impianto. Inoltre, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 133/2005, dovranno essere individuate le condizioni anomale di funzionamento dell'impianto;
   4) in relazione alle emissioni diffuse e/o scarsamente rilevanti, dovranno essere maggiormente descritte le modalità attualmente in uso e finalizzate alla limitazione delle stesse; nella situazione di "impianto futuro" dovranno essere descritte e proceduralizzate le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei sistemi di abbattimento con particolare riferimento ai silos di stoccaggio materie prime e rifiuti;
   5) dovranno essere chiarite e argomentate le tabelle C7 di pag. 20 "impianto attuale" e di par. 24 "impianto futuro" in relazione anche alle linee di trattamento esistenti (Linea 1, Linea 3 e Linea 2 di emergenza). Inoltre le tabelle di cui sopra dovranno essere implementate con i dati riguardanti le manutenzioni;
   6) Dovranno essere indicate maggiori informazioni relativamente al laboratorio chimico di analisi. Qualunque scelta di metodo analitico che non sia ricompreso nell'elenco di cui alla "Linea guida in materia di sistemi di monitoraggio" costituente l'Allegato II al D.M. 31/01/2005 e al D.Lgs. 133/2005;
c) idonea documentazione tecnica in cui siano esplicitate con maggior dettaglio tutte le informazioni relative alle modifiche migliorative dell'impianto potenziato a 150 t/die rispetto a quello attuale di 120 t/die per quanto riguarda periodicità e durata delle manutenzioni e della gestione. Tali informazioni devono essere riportate anche per quanto riguarda la gestione dei black out di corrente elettrica di rete. Si richiede inoltre di fornire una tabella in cui siano riportate tutte le BAT di cui alla linee guida

del D.M. 29/01/2007 adottate, sia in riferimento all'impianto stato "attuale" sia relativamente all'impianto stato "futuro" così come approvato nell'Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006;

d) maggiori informazioni in relazione alla destinazione finale dei rifiuti prodotti dall'attività ed in particolare relativamente alle polveri (ceneri) e scorie;
e) la scheda D della modulistica dovrà essere completata con i dati relativi ai quantitativi di reagenti utilizzati per i sistemi di abbattimento delle emissioni (bicarbonato, urea, carboni attivi).
f) Chiarimento, per quanto attiene la portata aeriforme dell'impianto, l'apparente incongruenza tra quanto indicato nelle schede impianto attuale e impianto futuro pagg. 14 tabella E.1.1 con i dati riportati nell'elaborato tecnico pag. 107;
g) Chiarimento circa riferimenti utilizzati per quanto riguarda i valori dei PCDD e PCDF nella tabella E.1 della scheda impianto "attuale" e impianto "futuro" anche per quanto attiene alla quantificazione in TE. In particolare si richiede di far riferimento, per i dati derivanti dalle misure, all'anno 2006 e per il calcolo teorico ai valori limite previsti dal sistema normativo vigente (D.Lgs. 133/2005);
h) Le schede della modulistica relative all'impianto attuale devono essere correlate ad un anno di riferimento. Si richiede che siano riviste facendo riferimento all'anno 2006;
i) La documentazione tecnica citata la punto 8 dell'Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006 (Valutazione di impatto acustico). In particolare in relazione a quanto riportato nella relazione tecnica per l'impatto acustico si rileva quanto segue:
   1) La relazione di impatto acustico non risulta a firma di tecnico competente in acustica ambientale;
   2) Non si ravvisa una chiara esplicitazione e raccordo fra lo stato attuale dell'impianto e lo stato futuro (post-operam) per quanto concerne le modifiche di impatto acustico sui ricettori sensibili;
   3) Si rilevano incongruenze per quanto concerne la distanza riportata in tabella e quella risultante nella cartografia fra alcune sorgenti sonore significative e i ricettori sensibili (vedi sorgenti S8 e S9 rispetto ai ricettori);
   4) Non risulta adeguatamente esplicitata la metodologia di determinazione dell'effettivo potere schermante della barriera acustica, considerato inoltre che il dimensionamento non tiene conto dei fenomeni di diffrazione geometrica e dello spettro di frequenze dell'emissione sonora;
   5) Non sembra sia stata adeguatamente considerata l'eventuale direttività delle sorgenti esaminate;
   6) Si nutrono riserve sugli effettivi livelli di pressione sonora che interesseranno i ricettori sensibili in coincidenza del funzionamento dell'impianto nelle condizioni di progetto.

Si evidenzia che sia nell'elaborato tecnico 1 "Relazione tecnica" che nelle schede manca ogni riferimento all' Ordinanza n° 1165 del 04/07/2006 di approvazione dell'ampliamento dell'impianto da 120 t/g a 150 t/g.

Per quanto sopra, il Presidente sospende i lavori della Conferenza. La data della prossima riunione verrà concordata in sede di sopralluogo.

La riunione della Conferenza di servizi termina alle ore 13,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia

A.S.L. n° 3

Comune di Montale

ATO 5

Il Segretario

Provincia di Pistoia

Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente
P.zza della Resistenza 54 – 51100 Pistoia tel. 0573/372033, fax 0573/372024, e-mail c.capannoli@provincia.pistoia.it

Pistoia, 22/05/2007

Oggetto: Ditta CIS S.r.l. Termovalorizzatore di Montale. Istruttoria per il rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.). Sopralluogo.

Vista la procedura per il rilascio di A.I.A., il giorno 21/05/2007 i tecnici degli Enti di seguito riportati hanno effettuato un sopralluogo conoscitivo all'impianto in oggetto.

Dott. For. G. Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia
Dott.ssa Tiziana Cecconi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia
Dott. Michelangiolo Bolognini	A.S.L. n° 3 Pistoia

Il sopralluogo è stato seguito per la ditta dal Dott. Ing. Gabriele Marchiani, Dott. Ing. Manuela Ianni e Geom. Maurizio Capocci.

Durante il sopralluogo non sono emersi elementi aggiuntivi rispetto a quanto già evidenziato nella riunione del giorno 03/05/2007 della Conferenza di Servizi indetta con Determinazione n° 524 del 10/04/2007 e quindi alle richieste di integrazione riportate nel verbale della medesima eccetto che per quanto segue:

1. si richiede che sia fornito in dettaglio l'attuale sistema di gestione dei ROT: dall'accettazione, all'ingresso, allo scarico dai mezzi, al carico in impianto, compreso la gestione dei contenitori, anche sulla base di quanto osservato e in relazione alla specifica normativa di settore
2. si richiede inoltre di precisare quali siano le misure atte ad evitare la eventuale presenza di rifiuti radioattivi nei ROT;

Per maggior chiarezza viene ribadita la nomenclatura delle linee dell'impianto:

Linea 1 –forno 1 detta anche Linea 1;
Linea 2 –forno 3 detta anche Linea 3;
Linea di riserva –forno 2 detta anche Linea 2;

VERBALIZZANTI

OGGETTO:	D.Lgs. 59/2005 - Richiesta autorizzazione integrata ambientale per il Termovalorizzatore
PRATICA N°	[redacted]
RICHIEDENTE	CIS S.r.l. - Montale - Via W. Tobagi
DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	07/12/2005 (SUAP) Documentazione completata 15/02/2007 prot. n° 24606
RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	Seconda

L'anno 2007, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 11,00 presso la sede del Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, assume la presidenza dei lavori della riunione della Conferenza di Servizi indetta con Determinazione n° 524 del 10/04/2007, il Dott. For. G. Ariberto Merendi, Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente di questa Amministrazione. Oggetto della odierna conferenza di servizi è la richiesta di autorizzazione alle integrata ambientale della Ditta CIS S.r.l. di Montale per il Termovalorizzatore ubicato nel comune di Montale Via W. Tobagi.

CONSTATATA

La presenza dei signori:

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
Dott. For. G. Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia
Dott. Michelangiolo Bolognini	A.S.L. n° 3
Piero Razzoli	Sindaco del Comune di Montale

e l'assenza dei signori

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO

Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione alla conferenza.
Successivamente vengono illustrate le risultanze della pregressa attività istruttoria e delle caratteristiche essenziali del progetto. E' presente in rappresentanza della ditta il Dott. Ing. Gabriele Marchiani, Dott. Ing. Manuela Ianni e Geom. Maurizio Capocci.

Il presidente comunica che l'ATO 5 non è stato convocato in considerazione del fatto che l'odierna conferenza dovrà valutare la sola gestione dell'impianto, procedimento non soggetto al parere di ATO 5.

Conseguentemente a quanto deciso nella riunione della conferenza del 03.05.207, la ditta ha presentato, ad integrazione di quanto allegato alla domanda, la documentazione acquisita agli atti al prot. n° 105273 del 09/08/2007.

Valutata la documentazione la Conferenza rileva quanto segue:

1. In merito al all'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 334/99 la ditta dichiara di avere il documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 integrato con la valutazione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti. Si richiede che la ditta provveda ad inviare prima del rilascio dell'autorizzazione AIA il documento di cui sopra;
2. La ditta dovrà integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo con quanto riportato nell'integrazione di cui al punto b) della nota prot. n. 85488 del 18.06.2007. Tale documento dovrà pervenire alla Provincia nei medesimi tempi di cui a precedente punto 1);
3. Il Manuale di gestione del sistema di monitoraggio in continuo all'emissione, gia presentata nella documentazione agli atti con prot. n. 24606 del 15.02.2007, dovrà essere redatto tenendo conto delle nuove strutture di riferimento per le analisi nonché secondo le linee guida regionali approvate in sede di

Comitato Tecnico di Coordinamento regionale. Tale documento dovrà essere predisposto e trasmesso prima del rilascio dell'autorizzazione AIA;

4. La Conferenza prende atto della tabella "Dati tecnici principali" di cui alla risposta al quesito f) della nota prot. n. 85488 del 18.06.2007 è da ritenersi a riferimento come capacità nominale per l'impianto futuro. Si precisa, tenuto conto delle discordanze utilizzate nella nomenclatura delle linee, che la nomenclatura delle linee è individuata dalla tabella medesima. Inoltre dovrà essere prodotta una nuova tabella con l'inserimento di un'ulteriore colonna riportate i dati della linea 1 attuale;
5. Per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico non risulta sia stato valutato il rispetto del differenziale per quanto riguarda l'impianto nuovo. Entro il 31.03.2008, la ditta dovrà effettuare nuova VIAC previsionale tenendo conto del rispetto del limite differenziale. A tale scopo la ditta dovrà prendere i necessari accordi con ARPAT di Pistoia per quanto riguarda le modalità di misura;
6. Per quanto riguarda la gestione dei ROT la ditta, entro il 30.10.2007, dovrà integrare la procedura di gestione dei contenitori riutilizzabili indicando le modalità di disinfezione prima del ciclo di riuso ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003;
7. La ditta entro l'entrata in funzione dell'impianto nuovo dovrà installare un sistema a "varco fisso" per la verifica della radioattività di tutti i rifiuti in ingresso;
8. Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto h) della nota prot. n. 85488 del 18.06.2007 dalla visione della documentazione trasmessa ed in particolare la scheda d) i componenti la conferenza ritengono opportuno che la ditta CIS debba mettere in atto tutti i sistemi e le azioni necessarie ad incrementare l'intercettazione dei RUP al fine di limitare la presenza di metalli, elementi e/o sostanze pericolose negli RSU indifferenziati in ingresso all'impianto e quindi in testa al termovalorizzatore. La ditta CIS dovrà trasmettere, alla Provincia con cadenza annuale, idonea documentazione sui risultati ottenuti che dovranno perseguire come obiettivo il trend positivo nel periodo di validità dell'AIA. Inoltre, tenuto conto delle indicazioni delle linee guida, con particolare riferimento alla omogeneità dei rifiuti in ingresso, gli interventi di cui sopra dovranno essere attuati anche per i rifiuti ingombranti;
9. Per quanto attiene il smaltimento delle acque di seconda pioggia dell'impianto futuro, la ditta dovrà presentare entro 31.03.2008 la documentazione relativa alla autorizzazione allo scarico di tali acque;
10. Per quanto attiene la modifica alla conformazione della canna fumaria la conferenza approva la modifica proposta;
11. Entro il 30/10/2007, tutte le procedure operative richiamate nella documentazione presentata dovranno essere redatte con i requisiti minimi della norma ISO 9001 nonché rese disponibili e distribuite al personale il cui organigramma dovrà essere affisso in modo visibile all'interno dello stabilimento;
12. Inoltre la Conferenza ritiene opportuno prescrivere al gestore quanto segue:
    a. Per i primi 12 mesi dell'AIA dovranno essere valutate mensilmente i microinquinanti organici e inorganici;
    b. Sempre per i primi 12 mesi dell'AIA, dovrà essere fatta mensilmente una valutazione della qualità del carbone attivo con riferimento al n° di iodio prima dell'immissione nella rotocella;
    c. Sempre per i primi 12 mesi dell'AIA dovrà essere effettuato un rilievo ogni quattro ore da parte degli operatori delle seguenti temperature: "Uscita economizzatore", "Uscita scambiatore finale", "Entrata filtro a maniche";
    d. L'impianto venga dotato, entro il 31.01.2008 (tenuto conto che la ditta ha già provveduto all'ordine), di strumentazione atta a misurare, con lettura in remoto in sala controllo i tali dati, il carbone effettivamente iniettato nel sistema di abbattimento stante la diversa lunghezza dei tratti della tubazione di alimentazione delle due linee;
    e. La ditta dovrà dotarsi, entro il 31.03.2008, di sistema di campionamento in continuo del parametro PCDD/PCDF. L'impianto nella nuova conformazione dovrà essere adeguato a tale prescrizione. Dovrà essere presentata una procedura di gestione e analisi dei campioni;
    f. Il report mensile dovrà contenere i dati anche in formato excel per permettere la rielaborazione dei dati stessi. In particolare tale report dovrà contenere almeno i seguenti dati: risultati delle analisi delle misure discontinue effettuate alle emissioni e quelle delle analisi dei monitoraggi in continuo effettuato tramite il sistema SMCE relativamente alle medie giornaliere, risultati delle analisi effettuate

sui carboni attivi, i dati di lettura dei flussi di carbone attivo verso il reattore, i dati di lettura delle temperature di cui al precedente punto c);

g. La ditta dovrà dare evidenze, entro il 31.12.2007, di applicazione di almeno i seguenti strumenti di gestione ambientale: punto H.9.1.2 "Piano di gestione operativa", punto H.9.2. "Programma di sorveglianza e controllo", H.9.3. "Personale". In relazione a quest'ultimo punto si ritiene opportuno che le procedure organizzative prevedano il presidio continuo del quadro di controllo da parte di personale competente e adeguatamente addestrato;

h. Entro il 31.12.2007 la ditta dovrà predisporre un programma di comunicazione periodica che preveda oltre a quanto elencato al punto E.3.4.9. delle linee guida, anche la diffusione periodica dei rapporti ambientali e la diffusione periodica dei dati sulla gestione ambientale.

i. Entro 1 anno dal rilascio dell'AIA la ditta dovrà dare evidenza dell'avvio delle procedure di certificazione alla norma ISO 14001, nonché prevedere l'avvio delle procedura EMAS entro la validità dell'AIA;

L'Azienda USL 3 di Pistoia fa presente:

- come l'U.F. Igiene e Sanità Pubblica in relazione all'ampliamento dell'impianto di incenerimento CIS di Montale da 120 a 150 t/giorno avesse già espresso osservazioni critiche alla Provincia di Pistoia con nota N. 2851 del 2/8/2003;
- come l'istruttoria interdisciplinare, effettuata dalla Provincia di Pistoia, in occasione della procedura di VIA, prevedesse per alcuni inquinanti, segnatamente PCDD + PCDF, Hg, Cd e IPA, "la possibilità di un ulteriore intervento di abbattimento degli stessi";
- come, una volta attivata la procedura di autorizzazione dell'impianto, prima ai sensi dell'art. 27 D.Lvo 22/98 e successivamente ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo 152/06 (Pratica SUAP 830/05), il GOAP nella seduta del 10/1/2006 avesse ritenuto " l'inaccettabilità di qualsiasi soluzione progettuale che preveda l'aumento rispetto l'attuale, degli inquinanti, con particolare riguardo a quelli tossici, cancerogeni e bioaccumulabili, tenuto conto dell'aumento della loro quantità emessa al camino a causa dell'incremento della potenzialità dell'impianto. Parimenti si ritengono inaccettabili soluzioni progettuali che non dimostrino il non incremento del particolato emesso con particolare riguardo alle particelle fini ed ultrafini (PM 10 e PM 2,5 ed inferiori)", come da nota inviata con protocollo 4091 del 21/1/2006 al SUAP associato di Quarrata – Agliana – Montale;
- come nella Conferenza Provinciale per la Gestione dei Rifiuti del giorno 27/02/2006 tutti i membri della Conferenza avessero fatto proprie le sopraccitate richieste richiedendo al CIS s.p.a. documentazione che potesse garantire "anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti, con particolare riferimento ai microinquinanti organici ed alle polveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista al 28/12/2005";
- Come a tale precedente richiesta il CIS s.p.a. non avesse fornito una soddisfacente risposta ma avesse esplicitamente dichiarato, con le integrazioni presentate in data 12/4/2006, "Per quanto riguarda il non incremento del flusso di massa degli inquinanti all'emissione si può verosimilmente ritenere che possa essere un obiettivo raggiungibile pur non potendolo garantire come richiesto" ed anche "di contro non è possibile dare la garanzia richiesta semplicemente perché la varietà e la tipologia dei rifiuti in ingresso non consente nel tempo di mantenere costantemente l'intero sistema sempre molto al di sotto dei limiti di legge", e che pertanto, nella seduta della Conferenza Provinciale per la Gestione dei rifiuti, del giorno 8/5/2006, il rappresentante dell'Az. USL esprimeva parere negativo motivato con "la documentazione integrativa prodotta dal CIS S.p.a. il 19/4/2006, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari riferibili alla popolazione, non è da ritenersi soddisfacente per quanto attiene il fornire garanzie adeguate in ordine al non incremento del flusso di massa degli inquinanti, anche con particolare riferimento ai microinquinanti organici, inorganici ed alle polveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista al 28/12/2005".
- Tenuto conto che già dai primi risultati del Progetto PATOS effettuato dalla Regione Toscana sulla rilevazione puntuale ed analitica del particolato in 8 centraline, localizzate in aree con presenza significativa di fonti di inquinamento, la centralina situata in località Stazione di Montale risulta essere di gran lunga la peggiore per quanto attiene la presenza di sostanze derivanti da combustione e per alcuni metalli pesanti, e che la presenza di questi viene relazionata da parte dell'estensore, per quanto riguarda gli inquinanti inorganici, (Prof. Udisti dell'Università di Firenze) con la presenza del termovalorizzatore.

- Tenuto conto che gli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34, esplicitamente richiamato dal D.Lvo 12/2/2005 N. 59) prevedono che: ....*"Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele"..."Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza"*.....
- che le modifiche migliorative già in essere per quanto riguarda struttura dell'impianto e sua gestione, possono assicurare, in linea teorica, una significativa ulteriore riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti;
- che la problematica legata alla eterogenicità dei rifiuti, in relazione con le emissioni di sostanze inquinanti, ritenuta a suo tempo significativa dall'Ing. Breschi nella sua relazione per conto di CIS, è stata assai ridimensionata da quanto è emerso nel Gruppo Tecnico competente in materia che si è occupato delle problematiche relative ai superamenti dei limiti di emissione delle diossine, fermo restando la necessità di meglio intercettare le sostanze pericolose e indesiderate che possono essere incenerite (RUP e particolari rifiuti speciali), fino a quando l'impianto non verrà alimentato esclusivamente con CDR;
- che già i valori limiti ammessi dalla vigente normativa, in campo ambientale possono rappresentare per alcuni inquinanti, fonti significative di rischio sanitario: a titolo di esempio 1 nanogrammo di diossina in Tossicità equivalente (TE) rappresenta, per l'OMS, oltre tre volte la dose massima giornaliera tollerabile per un individuo adulto , e che il calcolo della TE, sempre secondo l'OMS, dovrebbe tenere anche conto dei PCB "dioxin-like", necessità che l'attuale normativa ambientale non recepisce.

Stante tutto quanto sopra l'Azienda USL 3 di Pistoia esprime parere FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione A.I.A. con la seguente prescrizione:
"Ai fini dell'ottenimento da parte dell'impianto di incenerimento CIS di Montale dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 59/05, i flussi di massa di emissione degli inquinanti di particolare rilevanza sanitaria segnatamente: diossine, IPA, metalli pesanti e polveri non possono superare quelle della situazione impiantistica già prevista al 28.12.2005 e che pertanto i limiti di emissione di tali inquinanti dovranno essere riformulati in base a tale vincolo.

Inoltre il Dott. Michelangiolo Bolognini chiede che sia messo a verbale quanto di seguito riportato:
"In *merito all'atto di diffida presentato in datata 22.10.2007 da alcune associazioni a compiere atti contrari al D.Lgs 133/2005 segnatamente l'art. 16, il sottoscritto si riserva di esprimere uno specifico giudizio in ordine all'inizio di validità dell'A.I.A. una volta sentito l'ufficio legale del proprio Ente.*"

Il Presidente considerato il protrarsi della riunione e tenuto conto dell'ora raggiunta (14:30) rinvia i lavori della Conferenza alle ore 9:00 di Giovedì 25 Ottobre 2007.

L'anno 2007, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 09:00 presso la sede del Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, assume la presidenza dei lavori della riunione della Conferenza di Servizi indetta con Determinazione n° 524 del 10/04/2007, il Dott. For. G. Ariberto Merendi, Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente di questa Amministrazione. Oggetto della odierna conferenza di servizi è la <u>richiesta di autorizzazione alle integrata ambientale della Ditta CIS S.r.l. di Montale per il Termovalorizzatore ubicato nel comune di Montale Via W. Tobagi.</u>

La Provincia di Pistoia congiuntamente ad ARPAT, preso atto del parere espresso dall'Azienda USL 3 di Pistoia, precisano di non poter esprimere nessuna valutazione di tipo sanitaria ritengono che i limiti di cui al D.Lgs. 133/2005 rispondano ai limiti di tutela dell'ambiente. A tale proposito giova ricordare che all'art. 1 "finalità e campo di applicazione" del D.Lgs. 133/2005 cita: *"il presente decreto si applica agli impianto di incenerimento e coincenerimento di rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevedere e ridurre per quanto possibili gli effetti negativi dell'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo delle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la*

salute umana che ne derivano". Si evidenzia inoltre che il D.Lgs. 133/2005 nasce dal recepimento della direttiva 2000/76/CE, senza modificare i valori limite in emissione stabiliti a livello comunitario. In nessuna delle suddette norme il valore limite di emissione è vincolato a flusso di massa (come peraltro avviene in altre normative vedi D.Lgs. 152/2006 parte quinta) né tanto meno a potenzialità di impianto.
Inoltre, per quanto riguarda i microinquinanti organici e inorganici, non vi sono elementi per l'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs 59/2005. Infatti non si ritiene vi siano evidenze circa il non rispetto delle norme di qualità ambientale nell'area interessata dall'impianto tali da dover adottare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili. Infatti, il progetto PATOS, di cui sono disponibili solo risultati parziali, dà evidenza di una variabilità di elementi metallici nella composizione delle polveri campionate presso la centralina di Montale e di una loro concentrazione assai inferiore ai valori previsti a livello comunitario nell'aria ambiente ora ripresi dal D.Lgs. 152/2007.
Tuttavia, nella valutazione del suddetto art. 8, essendoci evidenze di superamento di valori limite della qualità dell'aria rilevati alla suddetta centralina di Montale si ritiene opportuno prescrivere, per l'impianto "futuro", visto anche l'utilizzo delle migliori tecnologie, un valore limite in concentrazione per le emissioni di polveri di 5 mg/Nmc riferito alla media giornaliera, come riportato nella tabella H.4.1. delle linee guida per gli impianti di incenerimento di cui al DM 29.01.2007.
Si ritiene tuttavia, tenuto conto della sopra citata tabella H.4.1. di poter individuare una soglia di livello di attenzione, da applicarsi alla configurazione impiantistica futura, pari a 0,05 ng/Nmc T.E. per il parametro PCDD/PCDF, raggiunto il quale il gestore dovrà comunicare agli enti di controllo l'evento e mettere in atto almeno un ciclo di manutenzione straordinaria nonché le eventuali prescrizioni che gli enti di controllo vorranno impartire.
Stante quanto sopra descritto la Provincia di Pistoia e il Dipartimento ARPAT di Pistoia esprimono PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione A.I.A. così come richiesta dalla Società CIS S.r.l.

Il Sindaco di Montale pur associandosi a quanto espresso dalla Provincia e dall'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia ritiene che le proposte fatte dalla provincia comportino un maggio livello di ttela sanitaria per la popolazione attraverso il perseguimento di obiettivi di qualità dell'impianto e questo potesse permettere il superamento della prescrizione dell'Azianda USL consentendo il rilascio dell'autorizzazione all'impianto così come richiesto.

Il Presidente stante tutto quanto sopra riportato e evidenzia che il parere dell'AUSL n° 3 è da ritenersi un dissenso espresso in Conferenza di Servizi al rilascio dell'A.I.A. con l'impianto a potenzialità 150 t/g e con i limiti emissivi ex D.Lgs. 133/2005. Pertanto ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente nei tempi e nei modi di cui al suddetto articolo.
Il parere di AUSL non vieta il rilascio dell'A.I.A. alla gestione dell'impianto alla potenzialità nominale di 120 t/g e limiti ex. D.Lgs. 133/2005.

La riunione della Conferenza di servizi termina alle ore 11:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia

A.S.L. n° 3

Comune di Montale

Il Segretario

ALLEGATO 3

	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA Servizio Tutela dell'Ambiente	VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI	Verbale CIS 24 ottobre 2007.doc	
			Pagina 1 di 5	

OGGETTO	D.Lgs. 59/2005 - Richiesta autorizzazione integrata ambientale
PRATICA N°	[illegible]
RICHIEDENTE	CIS S.r.l. - Via [illegible]
DATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	07/12/2005 (SUAP) documentazione completata il 15/02/2007 prot. n. 24606
RIUNIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI	Seconda

L'anno 2007, il giorno 24 del mese di ottobre, alle ore 11,00 presso la sede del Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, assume la presidenza dei lavori della riunione della Conferenza di Servizi indetta con Determinazione n° 524 del 10/04/2007, il Dott. For. G. Ariberto Merendi, Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente di questa Amministrazione. Oggetto della odierna conferenza di servizi è la richiesta di autorizzazione alle integrata ambientale della Ditta CIS S.r.l. di Montale per il Termovalorizzatore ubicato nel comune di Montale Via W. Tobagi.

CONSTATATA

La presenza dei signori:

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO
Dott. For. G. Ariberto Merendi	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Cristina Capannoli	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
P.I. Luca Gentilini	Provincia di Pistoia Servizio Tutela dell'Ambiente
Dott.ssa Serena Perissi	A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia
Dott. Michelangiolo Bolognini	A.S.L. n° 3
Piero Razzoli	Sindaco del Comune di Montale

e l'assenza dei signori

NOMINATIVO	ENTE RAPPRESENTATO

Il Presidente apre la seduta ringraziando i presenti per la partecipazione alla conferenza.
Successivamente vengono illustrate le risultanze della pregressa attività istruttoria e delle caratteristiche essenziali del progetto. E' presente in rappresentanza della ditta il Dott. Ing. Gabriele Marchiani, Dott. Ing. Manuela Ianni e Geom. Maurizio Capocci.

Il presidente comunica che l'ATO 5 non è stato convocato in considerazione del fatto che l'odierna conferenza dovrà valutare la sola gestione dell'impianto, procedimento non soggetto al parere di ATO 5.

Conseguentemente a quanto deciso nella riunione della conferenza del 03.05.207, la ditta ha presentato, ad integrazione di quanto allegato alla domanda, la documentazione acquisita agli atti al prot. n° 105273 del 09/08/2007.

Valutata la documentazione la Conferenza rileva quanto segue:

1. In merito al all'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. 334/99 la ditta dichiara di avere il documento di valutazione dei rischi ex D.Lgs. 626/94 integrato con la valutazione dei rischi derivanti da incidenti rilevanti. Si richiede che la ditta provveda ad inviare prima del rilascio dell'autorizzazione AIA il documento di cui sopra;
2. La ditta dovrà integrare il Piano di Monitoraggio e Controllo con quanto riportato nell'integrazione di cui al punto b) della nota prot. n. 85488 del 18.06.2007. Tale documento dovrà pervenire alla Provincia nei medesimi tempi di cui a precedente punto 1);
3. Il Manuale di gestione del sistema di monitoraggio in continuo all'emissione, gia presentata nella documentazione agli atti con prot. n. 24606 del 15.02.2007, dovrà essere redatto tenendo conto delle nuove strutture di riferimento per le analisi nonché secondo le linee guida regionali approvate in sede di

Comitato Tecnico di Coordinamento regionale. Tale documento dovrà essere predisposto e trasmesso prima del rilascio dell'autorizzazione AIA;

4. La Conferenza prende atto della tabella "Dati tecnici principali" di cui alla risposta al quesito f) della nota prot. n. 85488 del 18.06.2007 è da ritenersi a riferimento come capacità nominale per l'impianto futuro. Si precisa, tenuto conto delle discordanze utilizzate nella nomenclatura delle linee, che la nomenclatura delle linee è individuata dalla tabella medesima. Inoltre dovrà essere prodotta una nuova tabella con l'inserimento di un'ulteriore colonna riportate i dati della linea 1 attuale;
5. Per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico non risulta sia stato valutato il rispetto del differenziale per quanto riguarda l'impianto nuovo. Entro il 31.03.2008, la ditta dovrà effettuare nuova VIAC previsionale tenendo conto del rispetto del limite differenziale. A tale scopo la ditta dovrà prendere i necessari accordi con ARPAT di Pistoia per quanto riguarda le modalità di misura;
6. Per quanto riguarda la gestione dei ROT la ditta, entro il 30.10.2007, dovrà integrare la procedura di gestione dei contenitori riutilizzabili indicando le modalità di disinfezione prima del ciclo di riuso ai sensi dell'art. 8 comma 1 del DPR 254/2003;
7. La ditta entro l'entrata in funzione dell'impianto nuovo dovrà installare un sistema a "varco fisso" per la verifica della radioattività di tutti i rifiuti in ingresso;
8. Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto h) della nota prot. n. 85488 del 18.06.2007 dalla visione della documentazione trasmessa ed in particolare la scheda d) i componenti la conferenza ritengono opportuno che la ditta CIS debba mettere in atto tutti i sistemi e le azioni necessarie ad incrementare l'intercettazione dei RUP al fine di limitare la presenza di metalli, elementi e/o sostanze pericolose negli RSU indifferenziati in ingresso all'impianto e quindi in testa al termovalorizzatore. La ditta CIS dovrà trasmettere, alla Provincia con cadenza annuale, idonea documentazione sui risultati ottenuti che dovranno perseguire come obiettivo il trend positivo nel periodo di validità dell'AIA. Inoltre, tenuto conto delle indicazioni delle linee guida, con particolare riferimento alla omogeneità dei rifiuti in ingresso, gli interventi di cui sopra dovranno essere attuati anche per i rifiuti ingombranti;
9. Per quanto attiene il smaltimento delle acque di seconda pioggia dell'impianto futuro, la ditta dovrà presentare entro 31.03.2008 la documentazione relativa alla autorizzazione allo scarico di tali acque;
10. Per quanto attiene la modifica alla conformazione della canna fumaria la conferenza approva la modifica proposta;
11. Entro il 30/10/2007, tutte le procedure operative richiamate nella documentazione presentata dovranno essere redatte con i requisiti minimi della norma ISO 9001 nonché rese disponibili e distribuite al personale il cui organigramma dovrà essere affisso in modo visibile all'interno dello stabilimento;
12. Inoltre la Conferenza ritiene opportuno prescrivere al gestore quanto segue:
    a. Per i primi 12 mesi dell'AIA dovranno essere valutate mensilmente i microinquinanti organici e inorganici;
    b. Sempre per i primi 12 mesi dell'AIA, dovrà essere fatta mensilmente una valutazione della qualità del carbone attivo con riferimento al n° di iodio prima dell'immissione nella rotocella;
    c. Sempre per i primi 12 mesi dell'AIA dovrà essere effettuato un rilievo ogni quattro ore da parte degli operatori delle seguenti temperature: "Uscita economizzatore", "Uscita scambiatore finale", "Entrata filtro a maniche";
    d. L'impianto venga dotato, entro il 31.01.2008 (tenuto conto che la ditta ha già provveduto all'ordine), di strumentazione atta a misurare, con lettura in remoto in sala controllo i tali dati, il carbone effettivamente iniettato nel sistema di abbattimento stante la diversa lunghezza dei tratti della tubazione di alimentazione delle due linee;
    e. La ditta dovrà dotarsi, entro il 31.03.2008, di sistema di campionamento in continuo del parametro PCDD/PCDF. L'impianto nella nuova conformazione dovrà essere adeguato a tale prescrizione. Dovrà essere presentata una procedura di gestione e analisi dei campioni;
    f. Il report mensile dovrà contenere i dati anche in formato excel per permettere la rielaborazione dei dati stessi. In particolare tale report dovrà contenere almeno i seguenti dati: risultati delle analisi delle misure discontinue effettuate alle emissioni e quelle delle analisi dei monitoraggi in continuo effettuato tramite il sistema SMCE relativamente alle medie giornaliere, risultati delle analisi effettuate

sui carboni attivi, i dati di lettura dei flussi di carbone attivo verso il reattore, i dati di lettura delle temperature di cui al precedente punto c);

g. La ditta dovrà dare evidenze, entro il 31.12.2007, di applicazione di almeno i seguenti strumenti di gestione ambientale: punto H.9.1.2 "Piano di gestione operativa", punto H.9.2. "Programma di sorveglianza e controllo", H.9.3. "Personale". In relazione a quest'ultimo punto si ritiene opportuno che le procedure organizzative prevedano il presidio continuo del quadro di controllo da parte di personale competente e adeguatamente addestrato;

h. Entro il 31.12.2007 la ditta dovrà predisporre un programma di comunicazione periodica che preveda oltre a quanto elencato al punto E.3.4.9. delle linee guida, anche la diffusione periodica dei rapporti ambientali e la diffusione periodica dei dati sulla gestione ambientale.

i. Entro 1 anno dal rilascio dell'AIA la ditta dovrà dare evidenza dell'avvio delle procedure di certificazione alla norma ISO 14001, nonché prevedere l'avvio delle procedura EMAS entro la validità dell'AIA;

L'Azienda USL 3 di Pistoia fa presente:

- come l'U.F. Igiene e Sanità Pubblica in relazione all'ampliamento dell'impianto di incenerimento CIS di Montale da 120 a 150 t/giorno avesse già espresso osservazioni critiche alla Provincia di Pistoia con nota N. 2851 del 2/8/2003;
- come l'istruttoria interdisciplinare, effettuata dalla Provincia di Pistoia, in occasione della procedura di VIA, prevedesse per alcuni inquinanti, segnatamente PCDD + PCDF, Hg, Cd e IPA, "la possibilità di un ulteriore intervento di abbattimento degli stessi";
- come, una volta attivata la procedura di autorizzazione dell'impianto, prima ai sensi dell'art. 27 D.Lvo 22/98 e successivamente ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo 152/06 (Pratica SUAP 830/05), il GOAP nella seduta del 10/1/2006 avesse ritenuto " l'inaccettabilità di qualsiasi soluzione progettuale che preveda l'aumento rispetto l'attuale, degli inquinanti, con particolare riguardo a quelli tossici, cancerogeni e bioaccumulabili, tenuto conto dell'aumento della loro quantità emessa al camino a causa dell'incremento della potenzialità dell'impianto. Parimenti si ritengono inaccettabili soluzioni progettuali che non dimostrino il non incremento del particolato emesso con particolare riguardo alle particelle fini ed ultrafini (PM 10 e PM 2,5 ed inferiori)", come da nota inviata con protocollo 4091 del 21/1/2006 al SUAP associato di Quarrata – Agliana – Montale;
- come nella Conferenza Provinciale per la Gestione dei Rifiuti del giorno 27/02/2006 tutti i membri della Conferenza avessero fatto proprie le sopraccitate richieste richiedendo al CIS s.p.a. documentazione che potesse garantire "anche un non incremento del flusso di massa degli inquinanti, con particolare riferimento ai microinquinanti organici ed alle polveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista al 28/12/2005";
- Come a tale precedente richiesta il CIS s.p.a. non avesse fornito una soddisfacente risposta ma avesse esplicitamente dichiarato, con le integrazioni presentate in data 12/4/2006, "Per quanto riguarda il non incremento del flusso di massa degli inquinanti all'emissione si può verosimilmente ritenere che possa essere un obiettivo raggiungibile pur non potendolo garantire come richiesto" ed anche "di contro non è possibile dare la garanzia richiesta semplicemente perché la varietà e la tipologia dei rifiuti in ingresso non consente nel tempo di mantenere costantemente l'intero sistema sempre molto al di sotto dei limiti di legge", e che pertanto, nella seduta della Conferenza Provinciale per la Gestione dei rifiuti, del giorno 8/5/2006, il rappresentante dell'Az. USL esprimeva parere negativo motivato con "la documentazione integrativa prodotta dal CIS S.p.a. il 19/4/2006, per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari riferibili alla popolazione, non è da ritenersi soddisfacente per quanto attiene il fornire garanzie adeguate in ordine al non incremento del flusso di massa degli inquinanti, anche con particolare riferimento ai microinquinanti organici, inorganici ed alle polveri, rispetto alla situazione impiantistica già prevista al 28/12/2005".
- Tenuto conto che già dai primi risultati del Progetto PATOS effettuato dalla Regione Toscana sulla rilevazione puntuale ed analitica del particolato in 8 centraline, localizzate in aree con presenza significativa di fonti di inquinamento, la centralina situata in località Stazione di Montale risulta essere di gran lunga la peggiore per quanto attiene la presenza di sostanze derivanti da combustione e per alcuni metalli pesanti, e che la presenza di questi viene relazionata da parte dell'estensore, per quanto riguarda gli inquinanti inorganici, (Prof. Udisti dell'Università di Firenze) con la presenza del termovalorizzatore.

- Tenuto conto che gli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/34, esplicitamente richiamato dal D.Lvo 12/2/2005 N. 59) prevedono che: ....*"Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato. Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele"..."Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno e il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza"*.....
- che le modifiche migliorative già in essere per quanto riguarda struttura dell'impianto e sua gestione, possono assicurare, in linea teorica, una significativa ulteriore riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti;
- che la problematica legata alla eterogenicità dei rifiuti, in relazione con le emissioni di sostanze inquinanti, ritenuta a suo tempo significativa dall'Ing. Breschi nella sua relazione per conto di CIS, è stata assai ridimensionata da quanto è emerso nel Gruppo Tecnico competente in materia che si è occupato delle problematiche relative ai superamenti dei limiti di emissione delle diossine, fermo restando la necessità di meglio intercettare le sostanze pericolose e indesiderate che possono essere incenerite (RUP e particolari rifiuti speciali), fino a quando l'impianto non verrà alimentato esclusivamente con CDR;
- che già i valori limiti ammessi dalla vigente normativa, in campo ambientale possono rappresentare per alcuni inquinanti, fonti significative di rischio sanitario: a titolo di esempio 1 nanogrammo di diossina in Tossicità equivalente (TE) rappresenta, per l'OMS, oltre tre volte la dose massima giornaliera tollerabile per un individuo adulto , e che il calcolo della TE, sempre secondo l'OMS, dovrebbe tenere anche conto dei PCB "dioxin-like", necessità che l'attuale normativa ambientale non recepisce.

Stante tutto quanto sopra l'Azienda USL 3 di Pistoia esprime parere FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione A.I.A. con la seguente prescrizione:
"Ai fini dell'ottenimento da parte dell'impianto di incenerimento CIS di Montale dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 59/05, i flussi di massa di emissione degli inquinanti di particolare rilevanza sanitaria segnatamente: diossine, IPA, metalli pesanti e polveri non possono superare quelle della situazione impiantistica già prevista al 28.12.2005 e che pertanto i limiti di emissione di tali inquinanti dovranno essere riformulati in base a tale vincolo.

Inoltre il Dott. Michelangiolo Bolognini chiede che sia messo a verbale quanto di seguito riportato:
"In merito all'atto di diffida presentato in datata 22.10.2007 da alcune associazioni a compiere atti contrari al D.Lgs 133/2005 segnatamente l'art. 16, il sottoscritto si riserva di esprimere uno specifico giudizio in ordine all'inizio di validità dell'A.I.A. una volta sentito l'ufficio legale del proprio Ente."

Il Presidente considerato il protrarsi della riunione e tenuto conto dell'ora raggiunta (14:30) rinvia i lavori della Conferenza alle ore 9:00 di Giovedì 25 Ottobre 2007.

L'anno 2007, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 09:00 presso la sede del Servizio Tutela dell'Ambiente, Piazza della Resistenza, 54 Pistoia, assume la presidenza dei lavori della riunione della Conferenza di Servizi indetta con Determinazione n° 524 del 10/04/2007, il Dott. For. G. Ariberto Merendi, Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente di questa Amministrazione. Oggetto della odierna conferenza di servizi è la <u>richiesta di autorizzazione alle integrata ambientale della Ditta CIS S.r.l. di Montale per il Termovalorizzatore ubicato nel comune di Montale Via W. Tobagi.</u>

La Provincia di Pistoia congiuntamente ad ARPAT, preso atto del parere espresso dall'Azienda USL 3 di Pistoia, precisano di non poter esprimere nessuna valutazione di tipo sanitaria ritengono che i limiti di cui al D.Lgs. 133/2005 rispondano ai limiti di tutela dell'ambiente. A tale proposito giova ricordare che all'art. 1 "finalità e campo di applicazione" del D.Lgs. 133/2005 cita: *"il presente decreto si applica agli impianto di incenerimento e coincenerimento di rifiuti e stabilisce le misure e le procedure finalizzate a prevedere e ridurre per quanto possibili gli effetti negativi dell'incenerimento e coincenerimento dei rifiuti sull'ambiente, in particolare l'inquinamento atmosferico, del suolo delle acque superficiali e sotterranee nonché i rischi per la*

salute umana che ne derivano". Si evidenzia inoltre che il D.Lgs. 133/2005 nasce dal recepimento della direttiva 2000/76/CE, senza modificare i valori limite in emissione stabiliti a livello comunitario. In nessuna delle suddette norme il valore limite di emissione è vincolato a flusso di massa (come peraltro avviene in altre normative vedi D.Lgs. 152/2006 parte quinta) né tanto meno a potenzialità di impianto.
Inoltre, per quanto riguarda i microinquinanti organici e inorganici, non vi sono elementi per l'applicazione dell'art. 8 del D.Lgs 59/2005. Infatti non si ritiene vi siano evidenze circa il non rispetto delle norme di qualità ambientale nell'area interessata dall'impianto tali da dover adottare misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili. Infatti, il progetto PATOS, di cui sono disponibili solo risultati parziali, dà evidenza di una variabilità di elementi metallici nella composizione delle polveri campionate presso la centralina di Montale e di una loro concentrazione assai inferiore ai valori previsti a livello comunitario nell'aria ambiente ora ripresi dal D.Lgs. 152/2007.
Tuttavia, nella valutazione del suddetto art. 8, essendoci evidenze di superamento di valori limite della qualità dell'aria rilevati alla suddetta centralina di Montale si ritiene opportuno prescrivere, per l'impianto "futuro", visto anche l'utilizzo delle migliori tecnologie, un valore limite in concentrazione per le emissioni di polveri di 5 mg/Nmc riferito alla media giornaliera, come riportato nella tabella H.4.1. delle linee guida per gli impianti di incenerimento di cui al DM 29.01.2007.
Si ritiene tuttavia, tenuto conto della sopra citata tabella H.4.1. di poter individuare una soglia di livello di attenzione, da applicarsi alla configurazione impiantistica futura, pari a 0,05 ng/Nmc T.E. per il parametro PCDD/PCDF, raggiunto il quale il gestore dovrà comunicare agli enti di controllo l'evento e mettere in atto almeno un ciclo di manutenzione straordinaria nonché le eventuali prescrizioni che gli enti di controllo vorranno impartire.
Stante quanto sopra descritto la Provincia di Pistoia e il Dipartimento ARPAT di Pistoia esprimono PARERE FAVOREVOLE al rilascio dell'autorizzazione A.I.A. così come richiesta dalla Società CIS S.r.l.

Il Sindaco di Montale pur associandosi a quanto espresso dalla Provincia e dall'ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia ritiene che le proposte fatte dalla provincia comportino un maggio livello di ttela sanitaria per la popolazione attraverso il perseguimento di obiettivi di qualità dell'impianto e questo potesse permettere il superamento della prescrizione dell'Azianda USL consentendo il rilascio dell'autorizzazione all'impianto così come richiesto.

Il Presidente stante tutto quanto sopra riportato e evidenzia che il parere dell'AUSL n° 3 è da ritenersi un dissenso espresso in Conferenza di Servizi al rilascio dell'A.I.A. con l'impianto a potenzialità 150 t/g e con i limiti emissivi ex D.Lgs. 133/2005. Pertanto ai sensi dell'art. 14-quater comma 3 della legge 241/1990 e s.m.i. la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente nei tempi e nei modi di cui al suddetto articolo.
Il parere di AUSL non vieta il rilascio dell'A.I.A. alla gestione dell'impianto alla potenzialità nominale di 120 t/g e limiti ex. D.Lgs. 133/2005.

La riunione della Conferenza di servizi termina alle ore 11:30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

A.R.P.A.T. Dipartimento Provinciale di Pistoia

A.S.L. n° 3

Comune di Montale

Il Segretario

PROVINCIA DI PISTOIA

Servizio Tutela dell'Ambiente

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ART. 49, D. LEGISLATIVO 18.08.2000 N° 267)

Oggetto:	Art. 14-quater comma 3 della L. 241/1990 e s.m.i. Termovalorizzatore di Montale (PT) gestito dalla società CIS S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta deliberativa formulata dal Dirigente Dott. For. G. Ariberto Merendi di pari oggetto,

ESPRIME

Parere di regolarità tecnica in ordine alla proposta ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Il Dirigente
Dott. For. G.A. Merendi

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to Gianfranco Venturi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rocco Lauletta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Rep. Del Messo Provinciale N. 164
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000

per il Segretario Generale
IL MESSO PROVINCIALE
F.to Marco Bessi

Pistoia, lì 18.12. 2007

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

Pistoia, lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il .....
a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Pistoia, lì

F.to.....